



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 18 aprile 2001

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE-TRIESTE-PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1,-TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO-TRIESTE-VIA CARDUCCI, 6-TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 aprile 2001, n. 0104/Pres.

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 13. Prima reiterazione dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 0271/Pres. dell'11 agosto 2000 per lo stoccaggio di fanghi inquinati provenienti dalle operazioni di dragaggio della Laguna di Grado e Marano.

pag. 4405

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 aprile 2001, n. 0105/Pres.

Legge regionale 17/1990, articolo 3 e articolo 12. Calendario dei turni festivi e predomenicali dei distributori dei carburanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 2001. Modifica dei turni per la Provincia di Trieste a partire dal 2 giugno 2001 e

fino al 31 dicembre 2001.

pag. 4406

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 30 marzo 2001, n. 7.

«Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi» di Trieste. Proroga dell'incarico commissariale.

pag. 4408

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'INDUSTRIA 22 marzo 2001, n. 93.

Fissazione dei termini per la presentazione di domande di contributo per la riattivazione di impianti idroelettrici.

pag. 4408

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 19 febbraio 2001, n. EST. 42-D/ESP/4531. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi

da espropriare per la realizzazione di una ecopiaz-zola, da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli.

pag. 4409

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 13 marzo 2001, n. EST. 142-D/ESP/4284. (Estratto).

Rettifica del decreto di determinazione dell'in-dennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare e asservi-re per la realizzazione di lavori di sistemazione idraulica della rete scolante dell'area delimitata dai canali Cormor e Zelina da parte del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana.

pag. 4409

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTA-GNA 21 marzo 2001, n. 23/SASM.

Approvazione della graduatoria dei progetti pre-sentati per le finalità di cui all'articolo 55 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29.

pag. 4409

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2001, n. 860. (Estratto).

Comune di San Quirino: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 83 dell'11 dicembre 2000, di approvazione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 4412

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2001, n. 936.

D.P.R. 272/2000 articolo 12. Istituzione del Comi-tato regionale previsto dall'Accordo collettivo na-zionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta inerente al trien-nio 1998-2000.

pag. 4412

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2001, n. 937.

D.P.R. 270/2000 articolo 12. Istituzione del Comi-tato regionale previsto dall'Accordo collettivo na-zionale per la disciplina dei rapporti con i medici di

medicina generale inerente al triennio 1998-2000.

pag. 4414

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Bertolo. Avviso di approvazione del-la variante n. 10 al Piano regolatore generale comu-nale.

pag. 4416

Comune di Camino al Tagliamento. Avviso di adozione della variante n. 7 al Piano regolatore ge-nerale comunale.

pag. 4416

Comune di Campoformido. Avviso di adozione della variante n. 22 al Piano regolatore generale co-munale.

pag. 4417

Comune di Campoformido. Avviso di adozione della variante n. 24 al Piano regolatore generale co-munale.

pag. 4417

Comune di Monfalcone. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale co-munale.

pag. 4417

Comune di Mossa. Avviso di adozione della va-riante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 4417

Comune di Osoppo. Avviso di adozione della va-riante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 4417

Comune di Reana del Rojale. Avviso di approva-zione del Piano regolatore particolareggiato comu-nale di iniziativa pubblica in frazione di Remugna-

no, zona omogenea «O2».

pag. 4418

Comune di Remanzacco. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 4418

Comune di Terzo di Aquileia. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 4418

Comune di Torreano. Avviso di approvazione della variante n. 18 al Regolamento edilizio con annesso Piano di fabbricazione (legge regionale 52/1991, articolo 127).

pag. 4418

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano di Recupero di Borgo Grazzano relativo al comparto RE/9, nonchè della riqualificazione della roggia e formazione del percorso pedonale.

pag. 4418

PARTE SECONDA

**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO
E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 48
del 27 febbraio 2001)*

**MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI**

Decreto 19 febbraio 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Provincia di Udine.

pag. 4419

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 49
del 28 febbraio 2001)*

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI PORDENONE**

Nomina del conservatore del registro delle imprese.

pag. 4419

PARTE III
CONCORSIE AVVISI

Istituzione Casa per Anziani - Cividale del Friuli (Udine):

Avviso di gara mediante pubblico incanto per il servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione ambientale.

pag. 4420

Comune di Tolmezzo (Udine):

Estratto dell'avviso d'asta pubblica per la fornitura di uno scuolabus per trasporto di alunni delle scuole medie, elementari e materne.

pag. 4420

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS. - Sgonico (Trieste):

Avviso di gara esperita per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa.

pag. 4420

AGIPGAS S.p.A. - Roma:

Tariffe gas del bacino Friuli-Venezia-Giulia - 1° lotto metano (Comuni di Enemonzo, Socchieve, Preone, Ampezzo, Villa Santina e Raveo).

pag. 4421

AMBRIAGAS S.r.l. - Grado (Gorizia):

Tariffe distribuzione gas metano.

pag. 4421

Azienda Multiservizi S.p.A. - AMGA - Udine:

Tariffe di vendita dell'acqua potabile distribuita a mezzo rete urbana nel territorio del Comune di Udine per l'anno 2000.

pag. 4421

Azienda Multiservizi Isontina - A.M.I. - Gradisca d'Isonzo (Gorizia):

Tariffe vendita gas metano.

_____ pag. 4422

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - Venezia:

Avviso di adozione del Progetto di Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Piave.

_____ pag. 4422

Legge 4 dicembre 1993, n. 493 articolo 12. Piano di bacino del fiume Piave. Progetto di Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso. Adozione misure di salvaguardia. Delibera del Comitato istituzionale 5 febbraio 2001, n. 2.

_____ pag. 4424

Bacino del fiume Piave. Adozione delle misure di salvaguardia relative al Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche. Delibera del Comitato istituzionale 5 febbraio 2001, n. 4.

_____ pag. 4426

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia:

Deliberazione del Comitato provinciale prezzi di Gorizia per la distribuzione dello zucchero agevolato di zona franca.

_____ pag. 4427

Comune di Casarsa della Delizia (Pordenone):

Avviso di adozione del Piano di recupero di iniziativa privata ambito posto in via Runcis proposto dalla Ditta Santo, Zaccariotto.

_____ pag. 4428

Comune di Cordenons (Pordenone):

Avviso di deposito della variante generale al P.I.P. Piano degli insediamenti produttivi.

_____ pag. 4429

Comune di Majano (Udine):

Avviso di esecutività della variante n. 54 al Piano Particolareggiato di Majano ovest.

_____ pag. 4429

Comune di Paularo (Udine):

Tariffe per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile - anno 2001.

_____ pag. 4429

Comune di Pozzuolo del Friuli (Udine):

Statuto.

_____ pag. 4430

Comune di Premariacco (Udine):

Modifica del comma 1 dell'articolo 25 dello Statuto comunale.

_____ pag. 4444

Comune di Rive d'Arcano (Udine):

Avviso di adozione della variante n. 1 al P.R.P.C. relativo alla zona residenziale di espansione estensiva detta «ex Pischiutta».

_____ pag. 4445

Comune di Ruda (Udine):

Avviso di deposito e di adozione di un Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata finalizzato alla realizzazione di nuovi insediamenti di carattere artigianale o della piccola industria.

_____ pag. 4445

Comune di Trivignano Udinese (Udine):

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato via Selda.

_____ pag. 4445

Provincia di Trieste:

Determinazione dirigenziale 23 marzo 2001, n. 159 (estratto). Impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili a servizio della Provincia di Trieste. Voltura delle autorizzazioni.

_____ pag. 4445

**Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana»
- Palmanova (Udine):**

Sorteggio componenti commissioni esaminatrici.

pag. 4446

Comune di Gemona del Friuli (Udine):

Avviso di pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione di n. 2 unità, V q.f., in ausilio al servizio tributi.

pag. 4446

Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine):

Avviso di indizione di concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di collaboratore professionale/operaio autista scuolabus, 5ª q.f., Area tecnica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

pag. 4446

Comune di Trieste:

Concorsi pubblici per la copertura di diversi profili professionali.

pag. 4447

Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia - ERSA - Gorizia:

Avviso dell'avvio di un corso ai sensi degli articoli 2, 5 e 7 della legge regionale 49/1988 per la formazione degli assistenti ed informatori per l'anno 2001.

pag. 4447

PARTE PRIMA

**LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 aprile 2001, n. 0104/Pres.

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 13. Prima reiterazione dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 0271/Pres. dell'11 agosto 2000 per lo stoccaggio di fanghi inquinati provenienti dalle operazioni di dragaggio della Laguna di Grado e Marano.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, come successivamente modificato ed integrato, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale può emettere, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

VISTA l'ordinanza n. 0271/Pres. di data 11 agosto 2000, con la quale è stato ordinato al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno ed al Consorzio Depurazione Acque Bassa Friulana di realizzare uno stoccaggio dei fanghi inquinati provenienti dal dragaggio dei canali della Laguna di Grado e di Marano, secondo le specifiche prescrizioni nella stessa individuate;

CONSIDERATO che le procedure ablativo e di evidenza pubblica connesse alla realizzazione delle vasche di stoccaggio dei fanghi inquinati, dei moli di approdo delle chiatte e dell'impianto di pompaggio dei fanghi stessi dal punto di approdo al sito di stoccaggio sono in avanzato stato di esecuzione e che la consegna dei lavori potrà essere effettuata entro il mese di maggio 2001;

ATTESO che permangono i presupposti ambientali di eccezionalità ed urgenza che hanno determinato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, l'emissione dell'ordinanza n. 0271/Pres. di data 11 agosto 2000 la cui efficacia è venuta a scadere il giorno 11 febbraio 2001 e che la stessa deve essere pertanto reiterata per un ulteriore periodo di sei mesi decorrenti dalla data precitata dell'11 febbraio 2001, dando piena validità ed efficacia agli atti fino ad ora assunti in esecuzione della summenzionata ordinanza n. 0271/Pres. di data 11 agosto 2000;

RILEVATO pertanto che i pareri e le valutazioni acquisiti all'interno della Conferenza dei servizi convocata preliminarmente all'adozione dell'ordinanza n. 0271/Pres. di data 11 agosto 2000 al fine di verificare con gli Enti pubblici comunque interessati le più opportune modalità dell'intervento urgente in argomento, mantengono allo stato attuale la loro piena validità per l'esecuzione delle operazioni di dragaggio e stoccaggio dei fanghi inquinati;

PRESO ATTO che l'esecuzione delle operazioni di dragaggio e stoccaggio dei fanghi inquinati potrà iniziare ad avvenuta realizzazione delle vasche di stoccaggio dei fanghi inquinati, dei moli di approdo delle chiatte e dell'impianto di pompaggio dei fanghi stessi dal punto di approdo al sito di stoccaggio;

RITENUTO per quanto sopra esposto di dover reiterare, ai sensi del comma 4, dell'articolo 13 del decreto

legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, l'assunzione dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 0271/Pres. di data 11 agosto 2000, al fine di consentire la realizzazione delle opere necessarie allo stoccaggio dei fanghi provenienti dalla Laguna di Grado e Marano e dar corso alle operazioni di dragaggio e stoccaggio dei fanghi inquinanti provenienti dai canali lagunari, come previsto dall'ordinanza medesima;

DISPONE

1. Per le motivazioni indicate in premessa è reiterata in tutti i suoi contenuti e determinazioni con efficacia fino alla data dell'11 agosto 2001 l'ordinanza n. 0271/Pres. di data 11 agosto 2000 al fine di consentire la realizzazione degli interventi strutturali in premessa descritti e dar corso alle operazioni di dragaggio e stoccaggio dei fanghi inquinati provenienti dai canali della Laguna di Grado e Marano.

2. Sono pienamente validi ed efficaci tutti gli atti fino ad ora assunti in esecuzione della summenzionata ordinanza n. 0271/Pres. di data 11 agosto 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e notificato ai soggetti destinatari delle disposizioni con esse impartite, nonché ai titolari dei terreni interessati e sarà comunicato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997 al Ministero dell'ambiente e della sanità.

Trieste, lì 5 aprile 2001

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 aprile 2001, n. 0105/Pres.

Legge regionale 17/1990, articolo 3 e articolo 12. Calendario dei turni festivi e predomenicali dei distributori dei carburanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 2001. Modifica dei turni per la Provincia di Trieste a partire dal 2 giugno 2001 e fino al 31 dicembre 2001.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1990, n. 20, il quale prevede che la Regione stabilisce con legge i criteri di indirizzo per la fissazione degli orari di apertura e chiusura e delle turnazioni degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti;

VISTI gli articoli 3 e 12 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 17, che disciplinano la determinazione annuale del calendario dei turni di servizio festivi e

predomenicali dei distributori stradali di carburanti;

RITENUTO di assicurare un razionale servizio di distribuzione dei carburanti e di garantirne l'esercizio durante i giorni festivi e predomenicali, mediante turnazione non inferiore al 25% degli impianti in attività in ciascuna provincia;

VISTO il decreto presidenziale n. 0472/Pres. del 21 dicembre 2000 con la quale sono stati approvati i turni di servizio festivi e predomenicali dei distributori stradali di carburante operanti nelle province di Gorizia - Pordenone - Trieste e Udine per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2001;

VISTA la nota prot. 5098/01 del 14 febbraio 2001 con la quale la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trieste ha inoltrato copia del verbale della riunione del 23 gennaio 2001 con la quale la Commissione Consultiva Carburanti ha espresso parere favorevole alla modifica della turnazione festiva e prefestiva dei distributori di carburante a partire dal 2 giugno 2001;

ATTESO che la variazione dei turni per la Provincia di Trieste a partire dal 2 giugno 2001 e fino al 31 dicembre 2001 è necessaria al fine di garantire una programmazione delle giornate di apertura degli impianti di distribuzione dei carburanti adeguata alle esigenze del settore:

RITENUTO opportuno, in considerazione del servizio pubblico svolto dei distributori di carburante, approvare le modifiche di turnazione proposte;

RICHIAMATI:

- lo Statuto di autonomia;
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;
- la legge regionale 7 maggio 1990, n. 20;
- la legge regionale 23 aprile 1990, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 888 del 27 marzo 2001;

DECRETA

1. Fermo restando il calendario per la Provincia di Trieste, approvato con decreto presidenziale n. 0472/Pres. del 21 dicembre 2000, che risulta invariato fino al 27 maggio 2001, sono approvate le modifiche apportate ai turni di servizio festivi e predomenicali dei distributori stradali di carburanti operanti nella Provincia di Trieste a partire dal 2 giugno 2001 al 31 dicembre 2001 in conformità al calendario allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 6 aprile 2001

ANTONIONE

**CALENDARIO TURNI DI APERTURA FESTIVA
IMPIANTI DI CARBURANTE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE
ANNO 2001**

1 GENNAIO	TURNO	A	1 LUGLIO	TURNO	C
6 GENNAIO	TURNO	B	8 LUGLIO	TURNO	D
7 GENNAIO	TURNO	C	15 LUGLIO	TURNO	A
14 GENNAIO	TURNO	D	22 LUGLIO	TURNO	B
21 GENNAIO	TURNO	A	29 LUGLIO	TURNO	C
28 GENNAIO	TURNO	B			
			5 AGOSTO	TURNO	D
4 FEBBRAIO	TURNO	C	12 AGOSTO	TURNO	A
11 FEBBRAIO	TURNO	D	15 AGOSTO	TURNO	B
18 FEBBRAIO	TURNO	A	19 AGOSTO	TURNO	C
25 FEBBRAIO	TURNO	B	26 AGOSTO	TURNO	D
4 MARZO	TURNO	C	2 SETTEMBRE	TURNO	A
11 MARZO	TURNO	D	9 SETTEMBRE	TURNO	B
18 MARZO	TURNO	A	16 SETTEMBRE	TURNO	C
25 MARZO	TURNO	B	23 SETTEMBRE	TURNO	D
			30 SETTEMBRE	TURNO	A
1 APRILE	TURNO	C	7 OTTOBRE	TURNO	B
8 APRILE	TURNO	D	14 OTTOBRE	TURNO	C
15 APRILE	TURNO	A	21 OTTOBRE	TURNO	D
16 APRILE	TURNO	B	28 OTTOBRE	TURNO	A
22 APRILE	TURNO	C			
25 APRILE	TURNO	D	1 NOVEMBRE	TURNO	B
29 APRILE	TURNO	A	4 NOVEMBRE	TURNO	C
			11 NOVEMBRE	TURNO	D
1 MAGGIO	TURNO	B	18 NOVEMBRE	TURNO	A
6 MAGGIO	TURNO	C	25 NOVEMBRE	TURNO	B
13 MAGGIO	TURNO	D			
20 MAGGIO	TURNO	A	2 DICEMBRE	TURNO	C
27 MAGGIO	TURNO	B	8 DICEMBRE	TURNO	D
			9 DICEMBRE	TURNO	A
2 GIUGNO	TURNO	B	16 DICEMBRE	TURNO	B
3 GIUGNO	TURNO	C	23 DICEMBRE	TURNO	C
10 GIUGNO	TURNO	D	25 DICEMBRE	TURNO	D
17 GIUGNO	TURNO	A	26 DICEMBRE	TURNO	A
24 GIUGNO	TURNO	B	30 DICEMBRE	TURNO	B

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 30 marzo 2001, n. 7.

«Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi» di Trieste. Proroga dell'incarico commissariale.

L'ASSESSORE
PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il proprio decreto n. 31 del 7 novembre 2000, con il quale il dott. Gaetano Barbi è stato nominato Commissario per la provvisoria gestione dell'Istituto Rittmeyer di Trieste con il compito di ricostituire il Consiglio d'amministrazione;

CONSIDERATO che in base al decreto testè citato l'incarico commissariale doveva concludersi entro il 1° febbraio 2001;

VISTO il proprio decreto n. 1, prot. n. 885/1.9.49, del 26 gennaio 2001 con il quale il predetto incarico è stato prorogato sino al 31 marzo 2001, in quanto alcuni degli enti deputati alla nomina non avevano ancora provveduto in tal senso;

VISTA la nota del Commissario prot. n. 609/17 del 15 marzo 2001 con la quale si comunica che anche il Comune di Trieste e l'Unione italiana ciechi hanno provveduto alle nomine di propria competenza, mentre è stata doverosamente sollecitata la nomina spettante alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

RITENUTO pertanto necessario prorogare l'incarico al sunnominato Commissario, in attesa che la Regione provveda alla nomina di sua competenza;

CONSIDERATA congrua una proroga sino alla nomina del componente tuttora mancante e comunque non oltre il 30 maggio 2001;

DECRETA

per le ragioni in premessa indicate, l'incarico di Commissario per la provvisoria gestione dell'Istituto Rittmeyer di Trieste - conferito al dott. Gaetano Barbi con il decreto in premessa citato e prorogato sino al 31 marzo 2001 - è ulteriormente prorogato sino alla nomina del componente da parte della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e comunque non oltre il 30 maggio 2001.

Fino alla stessa data, al medesimo Commissario è attribuita l'indennità prevista dal decreto n. 31 del 7 novembre 2000.

Udine, 30 marzo 2001

POZZO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'INDUSTRIA 22 marzo 2001, n. 93.

Fissazione dei termini per la presentazione di domande di contributo per la riattivazione di impianti idroelettrici.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'INDUSTRIA

VISTA la legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, articolo 11, comma 8, con cui si autorizza l'Amministrazione regionale a concedere alle imprese singole o associate, localizzate in tutto il territorio regionale, contributi in conto capitale in misura non superiore al 25% della spesa ammissibile per la riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua;

VISTO il «Regolamento di esecuzione dell'articolo 11, commi 8 e 9 della legge regionale 12 febbraio 1998 n. 3, per la concessione di contributi alle imprese per la riattivazione di impianti idroelettrici» approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164 del 20 maggio 1999 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 23 giugno 1999;

CONSIDERATO che all'articolo 3, punto 1, del Regolamento sopra menzionato viene previsto che le domande, in bollo - compatibilmente con il sussistere del relativo stanziamento di bilancio - vengano presentate entro il termine fissato con decreto del Direttore regionale dell'industria da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RITENUTO di fissare, per la presentazione delle domande di contributo per la riattivazione di impianti idroelettrici da parte di imprese singole o associate, il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

Art. 1

Viene fissato il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per la presentazione delle domande di contributo per la riattivazione di impianti idroelettrici, come previsto dall'articolo 3, punto 1, del «Regolamento di esecuzione dell'articolo 11, commi 8 e 9 della legge regionale 12 febbraio 1998 n. 3 per la concessione di contributi alle imprese per la riattivazione di impianti idroelettrici», citato nelle premesse e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 25 del 23 giugno 1999.

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino

Ufficiale della Regione.

Trieste, 22 marzo 2001

CALANDRA DI ROCCOLINO

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 19 febbraio 2001, n. EST. 42-D/ESP/4531. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare per la realizzazione di una ecopiazza, da parte del Comune di Pozzuolo del Friuli.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il comune di Pozzuolo del Friuli è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Pozzuolo del Friuli

1) Partita catastale 1158, foglio 37, mappale 94, di mq. 46.170,
superficie da espropriare: mq. 2.313,
in natura: seminativo,
indennità: L. 3.200 x mq. 2.313 = L.7.401.600

Ditta catastale: Opera Pia Sabbatini di Pozzuolo del Friuli.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 19 febbraio 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 13 marzo 2001, n. EST. 142-D/ESP/4284. (Estratto).

Rettifica del decreto di determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare e asservire per la realizzazione di lavori di sistemazione idraulica della rete scolante dell'area delimitata dai canali Cormor e Zelina da parte del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

I punti 3, 10 e 12 dell'articolo 1 del decreto n. EST./41-D/ESP4284 del 19 febbraio 2001 sono rettificati come segue:

3) Partita 187, foglio 23, mappali 103, di mq. 9727, consistenza: seminativo,
superficie da asservire: mq. 677,
indennità: mq. 677 x L./mq. 720 = L. 487.440

Ditta catastale: Castellano Elodia.

10) Partita 765, foglio 23, mappali 110, di mq. 2932, consistenza: seminativo,
superficie da asservire: mq. 232,
indennità: mq. 232 x L./mq. 720 = L. 167.040

Ditta catastale: Tonelli Simone.

11) Partita 763, foglio 23, mappali 119, di mq. 3500, consistenza: seminativo,
superficie da asservire: mq. 370,
indennità: mq. 370 x L./mq. 720 = L. 266.400

Ditta catastale: Tonelli Simone.

Trieste, 13 marzo 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 21 marzo 2001, n. 23/SASM.

Approvazione della graduatoria dei progetti presentati per le finalità di cui all'articolo 55 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO
PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

VISTO l'articolo 55 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 con il quale si dispone che: «l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari agli Enti locali, loro aziende speciali, società o forme associative e di cooperazione previste dai Capi VII ed VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la realizzazione di aree attrezzate e infrastrutture viarie e di servizio connesse ad attività turistico-commerciali o produttive, di supporto alla grande viabilità autostradale da integrarsi con la viabilità ordinaria, nel Gemonese e nel Canal del Ferro-Val Canale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3428 del 10 novembre 1999 concernente i criteri per stabilire gli interventi da finanziare nonché i termini e le modalità di presentazione dei progetti attinenti alle opere da realizzare da parte dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della legge regionale 29/1996, con la quale si prevede altresì che l'intesa sugli interventi da attuare con i Ministeri competenti è sottoscritta con apposito protocollo;

VISTO l'articolo 6 dell'allegato A alla richiamata deliberazione n. 3428 che prevede che la graduatoria dei progetti, redatta sulla base delle priorità indicate all'articolo 4 del medesimo allegato, è approvata dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO l'articolo 4 del predetto allegato che specifica che l'attività istruttoria, svolta sui singoli progetti, è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dell'intervento, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalla normativa di riferimento, la ammissibilità della spesa e che ai fini della selezione dei progetti viene data priorità nell'ordine ai progetti con grado di definizione corrispondente a:

1. progetto definitivo;
2. progetto preliminare;

VISTO il protocollo d'intesa sottoscritto con i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione in data 13 settembre 2000;

VISTI i progetti presentati dalla Comunità montana del Gemonese con note del 17 marzo 2000, prot. n. 1258 - 1259 - 1260 - 1261 - 1262 - 1263 - 1264 - 1265, e dal Comune di Malborghetto-Valbruna con nota prot. n. 578, dal Comune di Pontebba con nota prot. n. 581, dal Comune di Chiusaforte con nota prot. n. 576, dal Comune di Resiutta con nota prot. n. 577, dal Comune di Dogna con nota prot. n. 579 e dal Comune di Resia con nota prot. n. 580, tutte datate 17 marzo 2000;

ATTESO che i progetti presentati possiedono lo stesso grado di definizione, essendo tutti progetti preliminari;

ATTESO che in tutti i progetti è stata riscontrata la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dell'intervento, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalla normativa di riferimento, l'ammissibilità della spesa;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti con nota del 5 marzo 1998, prot. VTP/1103/A.12.14 integrato con nota del 5 marzo 2001, prot. n. VTP/1274/VS.15.16;

ATTESO che l'ANAS, come stabilito dal citato protocollo d'intesa con i Ministri interessati, ha espresso per quanto di competenza, parere favorevole sui progetti con nota del 19 dicembre 2000, prot. n. 30339;

ATTESO peraltro che i progetti presentati assorbono, senza superarla, la spesa che l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, pari a lire 19.490.000.000;

RITENUTO di dover inserire nella graduatoria tutti i progetti presentati a parità di condizioni;

VISTO il decreto n. 168/SASM di data 17 dicembre 1998 con cui è stata prenotata la somma di lire 19.490.000.000;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

VISTA la legge ed il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

DECRETA

Art. 1

E' approvata la graduatoria dei progetti presentati dalla Comunità montana del Gemonese e dai Comuni di Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Chiusaforte, Resiutta, Dogna e Resia, per le finalità di cui all'articolo 55 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, a parità di condizioni:

n.	Opera	ENTE	Importo (Lire)
1	Ristrutturazione della viabilità di collegamento fra l'incrocio di Campagnola sulla SS n. 13 ed il ponte sul Tagliamento a Braulins	C. M. Gemonese	3.045.000.000
2	Realizzazione stazione delle autocorriere a Gemona	C. M. Gemonese	1.600.000.000
3	Lavori di ampliamento e attrezzatura della SS 512 nei comuni di Bordano e Trasaghis, comprensivi di interventi di miglioramento della viabilità minore ad essa connessa, in riferimento ad aree a destinazione turistica	C. M. Gemonese	1.500.000.000
4	Interventi di sistemazione della viabilità di raccordo fra la SS 512 e la Cimpello-Sequals-Gemona nel tratto fra Cornino e Peonis	C. M. Gemonese	1.000.000.000
5	Interventi di sistemazione della viabilità di collegamento Braulins-Interneppo	C. M. Gemonese	700.000.000
6	Lavori di completamento del miglioramento della viabilità di via Quarnan e sistemazione incrocio con via G. d'Artegna, finalizzate alla creazione di un'arteria viabile preferenziale per il traffico proveniente da Gemona-Montenars	C. M. Gemonese	700.000.000
7	Lavori di completamento delle opere relative allo svincolo di collegamento della viabilità fra la SS13 e la SS 52, nonché completamento delle opere relative al collegamento fra la SS 13-nuova stazione ferroviaria di Venzone e la viabilità funzionale al raggiungimento del lago dei tre comuni	C. M. Gemonese	700.000.000
8	Interventi di miglioramento dell'accessibilità in comune di Montenars	C. M. Gemonese	500.000.000
9	Realizzazione di un campeggio a Ugovizza-Valbruna	Comune di MalborghettoValb.	2.500.000.000
10	Opere di ampliamento e ammodernamento della viabilità intercomunale da Pontebba a Cason di Lanza nei comuni di Pontebba e Moggio Udinese	Comune di Pontebba	2.445.000.000
11	Intervento di ripristino delle aree intercluse tra il tracciato dell'autostrada e la SS n. 13 Pontebbana	Comune di Chiusaforte	2.500.000.000
12	Infrastrutturazione viaria a servizio dell'area commerciale esistente connessa con l'area di sosta autostradale	Comune di Resiutta	1.000.000.000
13	Lavori di miglioramento della viabilità e sistemazione della strada della Val Dogna	Comune di Dogna	650.000.000
14	Lavori di sistemazione straordinaria delle strade di collegamento delle maggiori frazioni comunali di Resia con la strada provinciale di Resiutta	Comune di Resia	650.000.000
		Totale	19.490.000.000

Art. 2

Alla concessione ed erogazione del finanziamento si provvederà in via anticipata, per l'intero importo assegnato, dopo la presentazione, da parte dei soggetti richiedenti, dei progetti definitivi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3

Il termine indicato all'articolo 3 potrà essere prorogato su richiesta motivata del soggetto richiedente.

Udine, li 21 marzo 2001

BORTOTTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 marzo 2001, n. 860. (Estratto).

Comune di San Quirino: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 83 dell'11 dicembre 2000, di approvazione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 3366 del 10 novembre 2000 in merito alla variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale del Comune di San Quirino, superate dalle modifiche ed integrazioni in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 83 dell'11 dicembre 2000;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 83 dell'11 dicembre 2000, di approvazione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale del Comune di San Quirino;
3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 marzo 2001, n. 936.

D.P.R. 272/2000 articolo 12. Istituzione del Comitato regionale previsto dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta inerente al triennio 1998-2000.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposita convenzione, di durata triennale, conforme all'accordo collettivo nazionale stipulato, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- l'ultimo Accordo collettivo nazionale per la discipli-

na dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, inerente al triennio 1998-2000, tuttora in vigore, è stato sottoscritto il 7 aprile 2000 e reso esecutivo col D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272;

VISTO l'articolo 12 del precitato D.P.R. n. 272/2000, il quale prevede che:

- in ogni Regione è istituito un Comitato regionale composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del D.P.R. n. 272/2000;
- l'Assessore regionale alla sanità o suo delegato, provvede alla convocazione del Comitato;
- il Comitato regionale è preposto: a) alla definizione degli Accordi regionali attuativi delle specifiche materie ad essi demandati dall'Accordo collettivo nazionale; b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme dell'Accordo collettivo nazionale e degli Accordi regionali; c) a fornire indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale; d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle aziende e da pediatri di libera scelta, per la verifica degli standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualità;
- l'attività del Comitato è, prioritariamente, finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle aziende per l'applicazione dell'Accordo nazionale e degli Accordi regionali ed è sede di osservazione degli Accordi aziendali;
- la Regione fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale;

ATTESO che il vigente Accordo collettivo nazionale, reso esecutivo col surrichiamato D.P.R. n. 272/2000, al contrario del precedente, di cui al D.P.R. 21 ottobre 1996, n. 613, non indica il numero dei membri del Comitato regionale, limitandosi a stabilire, come su evidenziato, che detto organismo è composto da rappresentanti regionali e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, demandando, quindi, alla Regione e alle OO.SS. dei medici specialisti pediatri di libera scelta, la determinazione del numero dei componenti delle rispettive delegazioni, specificando, però, che l'Assessore regionale alla sanità o suo delegato convoca il Comitato, così individuando il componente che in esso funge da presidente;

VISTO il verbale della riunione del 18 gennaio 2001, indetta, dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, per acquisire, da parte della FIMP - unica organizzazione sindacale rappresentativa, a livello regionale, della categoria dei medici specialisti pediatri di libera scelta - indicazioni in vista dell'istituzione del Comitato regionale di cui al su citato articolo

12 del D.P.R. n. 272/2000;

VISTA la lettera del 27 gennaio 2001, con la quale la FIMP, legittimata alla trattativa e alla stipula degli accordi regionali e, quindi, a fare parte del Comitato regionale, ha designato i propri rappresentanti in seno ad esso, individuandoli nei seguenti membri effettivi e supplenti:

Membri effettivi	Membri supplenti
dr. Giancarlo Besoli	dr. Paolo Lubrano
dr. Livio Castelpietra	dr.ssa Stefania Sansotta
dr.ssa Bruna Feroli	dr.ssa Lorena Loschi
dr. Giuseppe Montanari	dr. Daniele Venier

VISTA la nota del 20 marzo 2001 prot. n. 6298/AMM.1.3, con la quale l'Assessore alla sanità e alle politiche sociali ha segnalato, al Direttore regionale alla sanità e alle politiche sociali, oltre che i nominativi dei rappresentanti della FIMP, innanzi indicati, anche i nominativi dei rappresentanti regionali, componenti del Comitato in parola da lui designati, di seguito elencati:

Membri effettivi	Membri supplenti
dr. Giovanni M. Farina (Dir. reg. San.)	dr.ssa Alessia Clocchiatti
dr. Paolo Saltari (A.S.S. n. 2)	dr. Paolo Quondam
dr. Giorgio Simon (A.R.S.)	dr.ssa Giuliana Pessina

CONSIDERATO che le anzidette designazioni, relative ai rappresentanti della regione, appaiono, senz'altro, condivisibili poiché, da un lato, mantengono la composizione paritetica del Comitato regionale, già prevista dall'Accordo collettivo nazionale di cui al D.P.R. n. 613/1996, dalla quale non v'è motivo per discostarsi, dall'altro, garantiscono - tramite figure amministrative e mediche, appartenenti all'Amministrazione regionale, al S.S.R. e all'Agenzia regionale della Sanità - che la delegazione di parte pubblica sia formata da professionalità eterogenee e complementari, attinenti alle tematiche oggetto degli stipulandi Accordi regionali attuativi del D.P.R. n. 272/2000;

ATTESO che, per quanto attiene alle regole sul funzionamento del Comitato regionale, in mancanza di specifiche previsioni nella disciplina regolamentare di cui al D.P.R. n. 272/2000, possono trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel precedente Accordo collettivo nazionale, di cui all'articolo 12, comma 4, limitatamente all'espletamento delle funzioni di segretario, commi 5 e 6 e all'articolo 14, comma 1, limitatamente alla durata in carica del Comitato, e comma 2, del D.P.R. n. 613/1996;

ATTESO, altresì, che, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 272/2000, ai membri di parte medica, convenzionati per la pediatria di libera scelta, del Comitato regionale devono essere rimborsate, con onere a carico delle rispettive Aziende d'iscrizione, la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni del suddetto organismo, nella misura prevista dagli Accordi regionali, e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione;

RITENUTO, per quanto sin qui esposto, di istituire il Comitato regionale, di cui al su menzionato articolo 12 del D.P.R. n. 272/2000, nella composizione paritetica innanzi indicata rinviando, per quanto concerne il suo funzionamento, alle regole contenute nel D.P.R. n. 613/1996;

RITENUTO, altresì, di confermare, rispettivamente, come segretario effettivo e segretario supplente le signore Daniela Odomiri e Majda Gregori, entrambe dipendenti regionali, addette alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, che già in precedenza svolgevano tali funzioni nel Comitato consultivo regionale, previsto dal D.P.R. n. 613/1996;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità e alle politiche sociali,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di istituire, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272, che ha reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, inerente al triennio 1998-2000, il Comitato regionale che, in base a quanto indicato in narrativa, è così composto:

Presidente:

Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali o suo delegato

Delegazione di parte pubblica:

<i>Membri effettivi</i>	<i>Membri supplenti</i>
dr. Giovanni M. Farina	dr.ssa Alessia Clocchiatti
dr. Paolo Saltari	dr. Paolo Quondam
dr. Giorgio Simon	dr.ssa Giuliana Pessina

Delegazione di parte sindacale:

<i>Membri effettivi</i>	<i>Membri supplenti</i>
dr. Giancarlo Besoli	dr. Paolo Lubrano
dr. Livio Castelpietra	dr.ssa Stefania Sansotta

dr.ssa Bruna Feroli dr.ssa Lorena Loschi
 dr. Giuseppe Montanari dr. Daniele Venier

Segretario effettivo *Segretario supplente*

sig.ra Daniela Odomiri sig.ra Majda Gregori

2. Di rinviare, per quanto attiene al funzionamento del Comitato regionale, alle disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 4, limitatamente all'espletamento delle funzioni di segretario, e commi 5 e 6 nonché nell'articolo 14, comma 1, limitatamente alla durata in carica, e comma 2, del D.P.R. 21 ottobre 1996, n. 613.
3. Di indicare come sede del Comitato regionale la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, sita in Trieste - riva N. Sauro n. 8.
4. Di demandare agli accordi regionali, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 272/2000, la determinazione della misura della spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione dei membri di parte medica convenzionati per la pediatria di libera scelta alle riunioni del Comitato regionale; spesa che fa carico alle Aziende per i servizi sanitari.
5. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
 IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
 27 marzo 2001, n. 937.

D.P.R. 270/2000 articolo 12. Istituzione del Comitato regionale previsto dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale inerente al triennio 1998-2000.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale e i medici di medicina generale è disciplinato da apposita convenzione, di durata triennale, conforme all'Accordo collettivo nazionale stipulato, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- l'ultimo Accordo collettivo nazionale per la discipli-

na dei rapporti con i medici di medicina generale, inerente al triennio 1998-2000, tuttora in vigore, è stato sottoscritto il 9 marzo 2000 e reso esecutivo col D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270;

VISTO l'articolo 12 del precitato D.P.R. n. 270/2000, il quale prevede che:

- in ogni Regione è istituito un Comitato regionale composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del D.P.R. n. 270/2000;
- l'Assessore regionale alla sanità o suo delegato, provvede alla convocazione del Comitato;
- il Comitato regionale è preposto: a) alla definizione degli Accordi regionali attuativi delle specifiche materie ad essi demandati dall'Accordo collettivo nazionale; b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme dell'Accordo collettivo nazionale e degli Accordi regionali; c) a fornire indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale; d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro per la verifica degli standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualità;
- l'attività del Comitato è, prioritariamente, finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle aziende per l'applicazione dell'Accordo nazionale e degli Accordi regionali ed è sede di osservazione degli Accordi aziendali;
- la Regione fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale;

ATTESO che il vigente Accordo collettivo nazionale, reso esecutivo col surrichiamato D.P.R. n. 270/2000, al contrario del precedente, di cui al D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, non indica il numero dei componenti del Comitato regionale, limitandosi a stabilire, come su evidenziato, che detto organismo è costituito da rappresentanti della regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, demandando, quindi, alla regione e alle OO.SS. dei medici di medicina generale, la fissazione del numero dei componenti delle rispettive delegazioni, specificando, però, che l'Assessore regionale alla sanità o suo delegato convoca il Comitato, così individuando il componente che in esso funge da presidente;

VISTO il verbale della riunione del 20 dicembre 2000 indetta, dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, per acquisire, da parte delle Organizzazioni sindacali FIMMG, SNAMI e SIMET, maggiormente rappresentative, a livello regionale, della categoria dei medici di medicina generale, indicazioni in vista dell'istituzione del Comitato regionale di cui al su citato articolo 12 del D.P.R. n. 270/2000;

VISTE le note del 9 gennaio 2001, del 22 gennaio

2001, del 1° febbraio 2001 e del 19 febbraio 2001 con cui, rispettivamente, le organizzazioni sindacali SNA-MI, SIMET e FIMMG, legittimate alla trattativa e alla stipula degli accordi regionali e, quindi, a fare parte del Comitato regionale, hanno designato i propri rappresentanti in seno ad esso, individuandoli nei seguenti membri effettivi e supplenti:

<i>Membri effettivi</i>	<i>Membri supplenti</i>
dr. Gianni Florio (FIMMG)	dr. Ernesto Pittana
dr. Giuseppe Latella (FIMMG)	dr. Alberto Gitto
dr. Sergio Lupieri (FIMMG)	dr. Dino Trento
dr. Rosario Magazzù (FIMMG)	dr. Leo Luca Visalli
dr. Aureliano Vascotto (FIMMG)	dr. Paolo Gustini
dr. Giuseppe Vetri (SNAMI)	dr. Giovanni Cominetti
dr. Pier Luigi Navarra (SIMET)	dr. Vincenzo Romor

VISTA la nota del 20 marzo 2001, prot. n. 6299/AMM.1.1., con la quale l'Assessore alla sanità e alle politiche sociali ha segnalato, al Direttore regionale alla sanità e alle politiche sociali, oltre che i nominativi dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, innanzi indicati, anche i nominativi dei rappresentanti regionali, componenti del Comitato in parola, da lui designati, di seguito elencati:

<i>Membri effettivi</i>	<i>Membri supplenti</i>
dr. Massimo Bernardi (A.S.S. n. 4)	dr. Paolo Franz
ing. Giulio De Antoni (A.S.S. n. 6)	dr.ssa Magda Uliana
dr. Giovanni M. Farina (Dir. reg. San.)	dr.ssa Alessia Clocchiatti
dr. Carlo Sacchi (A.S.S. n. 1)	dr.ssa Emanuela Fragiaco
dr. Paolo Saltari (A.S.S. n. 2)	dr. Paolo Quondam
dr. Giorgio Simon (A.R.S.)	dr.ssa Giuliana Pessina

VISTA la nota del 27 febbraio 2001, prot. n. 1200/SRC/SA/M/RA/369, con la quale il Servizio Rapporti Convenzionali con il S.S.N., del Ministero della sanità, comunica, alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, che la richiesta della Federazione Medici di sottoscrivere l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, di cui al D.P.R. n. 270/2000, è tuttora in sospenso perché su di essa non è ancora intervenuto il parere del Consiglio di Stato;

CONSIDERATO che le anzidette designazioni, inerenti ai rappresentanti della regione, appaiono senz'altro condivisibili poiché, da un lato, mantengono la com-

posizione paritetica del Comitato in argomento, già prevista dall'Accordo collettivo nazionale del 1996, dalla quale non v'è alcun motivo per discostarsi, dall'altro, garantiscono - tramite figure amministrative e mediche, appartenenti all'Amministrazione regionale, al S.S.R. e all'Agenzia regionale della sanità - che la parte pubblica sia costituita da professionalità eterogenee e complementari, tutte attinenti alle tematiche oggetto degli stipulandi Accordi regionali attuativi del D.P.R. n. 270/2000;

CONSIDERATO, altresì, in relazione alla richiesta di sottoscrizione dell'Accordo collettivo nazionale in argomento, avanzata, dalla Federazione Medici, al Ministero della Sanità, di dover sin d'ora consentire, qualora essa venga accolta, che il Comitato regionale possa essere integrato da un rappresentante dell'anzidetta organizzazione sindacale e da un rappresentante della regione, designato dall'Assessore alla sanità e alle politiche sociali, senza che debba intervenire, a tale scopo, un ulteriore provvedimento giuntale oltre il presente;

ATTESO che, per quanto concerne le regole sul funzionamento del Comitato regionale, in mancanza di specifiche previsioni nella disciplina regolamentare di cui al D.P.R. n. 270/2000, possono trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel precedente Accordo collettivo nazionale, di cui all'articolo 12, commi 5, 6 e 7 e all'articolo 14, comma 1, limitatamente alla durata in carica del Comitato, e commi 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 484/1996;

ATTESO, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 270/2000, ai componenti, di parte sindacale, del Comitato regionale, devono essere rimborsate, con onere a carico delle rispettive Aziende di iscrizione, la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni del suddetto organismo, nella misura prevista dagli Accordi regionali, nonché le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione;

RITENUTO, per quanto sin qui esposto, di istituire il Comitato regionale, di cui al precitato articolo 12 del D.P.R. n. 270/2000, nella composizione paritetica innanzi indicata, tenendo conto dell'esigenza di integrarlo qualora venga accolta l'istanza della Federazione Medici e rinviando, per quanto concerne il suo funzionamento, alle regole contenute nel D.P.R. n. 484/1996;

RITENUTO, altresì, di confermare, rispettivamente, come segretario effettivo e segretario supplente le signore Majda Gregori e Daniela Odomiri, entrambe dipendenti regionali, addette alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, che già in precedenza svolgevano tali funzioni nel Comitato consultivo regionale previsto dal D.P.R. n. 484/1996;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità e alle politiche sociali,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di istituire, ai sensi dell'articolo 12, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 che ha reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, inerente al triennio 1998-2000, il Comitato regionale che, in base a quanto indicato in narrativa, è così composto:

Presidente:

Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali o suo delegato

Delegazione di parte pubblica:

Membri effettivi

Membri supplenti

dr. Massimo Bernardi	dr. Paolo Franz
ing. Giulio De Antoni	dr.ssa Magda Uliana
dr. Giovanni M. Farina	dr.ssa Alessia Clocchiatti
dr. Carlo Sacchi	dr.ssa Emanuela Fragiaco
dr. Paolo Saltari	dr. Paolo Quondam
dr. Giorgio Simon	dr.ssa Giuliana Pessina

Delegazione di parte sindacale:

Membri effettivi

Membri supplenti

dr. Gianni Florio	dr. Ernesto Pittana
dr. Giuseppe Latella	dr. Alberto Gitto
dr. Sergio Lupieri	dr. Dino Trento
dr. Rosario Magazzù	dr. Leo Luca Visalli
dr. Aureliano Vascotto	dr. Paolo Gustini
dr. Giuseppe Vetri	dr. Giovanni Cominetti
dr. Pier Luigi Navarra	dr. Vincenzo Romor

Segretario effettivo

Segretario supplente

sig.ra Majda Gregori sig.ra Daniela Odomiri

2. Di stabilire che, qualora venga accolta la richiesta di sottoscrizione dell'Accordo collettivo nazionale, indicato sub 1), avanzata dalla Federazione Medici, il suddetto Comitato regionale venga integrato da un rappresentante di detta organizzazione sindacale e da un rappresentante della regione, tramite atto dell'Assessore alla sanità e alle politiche sociali, senza che sia, quindi, necessario intervenire con apposita, ulteriore deliberazione giuntale.

- Di rinviare, per quanto concerne il funzionamento del Comitato regionale, alle disposizioni contenute nell'articolo 12, commi 5, 6 e 7 e nell'articolo 14, comma 1, limitatamente alla durata in carica del Comitato, e commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484.
- Di indicare come sede del Comitato regionale la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali sita in Trieste - riva N. Sauro n. 8.
- Di demandare agli Accordi regionali, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 270/2000, la determinazione della misura della spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione dei componenti di parte sindacale alle riunioni del Comitato regionale; spesa che fa carico alle Aziende per i servizi sanitari.
- Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Bertiolo. Avviso di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 12 del 5 marzo 2001 il Comune di Bertiolo ha preso atto che, in ordine alla variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Camino al Tagliamento. Avviso di adozione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 8 del 27 febbraio 2001 il Comune di Camino al Tagliamento ha adottato la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Campoformido. Avviso di adozione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 93 del 27 novembre 2000 il Comune di Campoformido ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Campoformido. Avviso di adozione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 100 del 23 dicembre 2000 il Comune di Campoformido ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Monfalcone. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 1 del 23 febbraio 2001 il Comune di Monfalcone ha approvato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale, prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate nè osservazioni nè opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Mossa. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 8 del 10 febbraio 2001 il Comune di Mossa ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Osoppo. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 8 del 29 gennaio 2001 il Comune di Osoppo ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Reana del Rojale. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica in frazione di Remugnano, zona omogenea «O2».

Con deliberazione consiliare n. 91 del 10 ottobre 2000, il Comune di Reana del Rojale ha parzialmente accolto le osservazioni ed opposizioni presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale, in frazione di Remugnano, zona omogenea «O2», ed ha approvato il Piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Remanzacco. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 14 del 23 febbraio 2001 il Comune di Remanzacco ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Terzo di Aquileia. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1

della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 11 del 26 febbraio 2001 il Comune di Terzo di Aquileia ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Torreano. Avviso di approvazione della variante n. 18 al Regolamento edilizio con annesso Piano di fabbricazione (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 11 del 18 gennaio 2001 il Comune di Torreano ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 18 al Regolamento edilizio con annesso Piano di fabbricazione, respingendo le osservazioni ed opposizioni presentate e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano di Recupero di Borgo Grazzano relativo al comparto RE/9, nonchè della riqualificazione della roggia e formazione del percorso pedonale.

Con deliberazione consiliare n. 8 del 22 gennaio 2001, il Comune di Udine ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano di Recupero di Borgo Grazzano relativo al comparto RE/9, nonchè della riqualificazione della roggia e formazione del percorso pedonale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

 PARTE SECONDA

 LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO
 STATO E PROVVEDIMENTI DELLE
 COMUNITA' EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 48
del 27 febbraio 2001)

 MINISTERO DELLE POLITICHE
 AGRICOLE E FORESTALI

Decreto 19 febbraio 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalit  degli eventi calamitosi verificatisi nella Provincia di Udine.

 IL MINISTRO DELLE POLITICHE
 AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamit  naturali o avversit  atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'articolo 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonch  le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidariet  nazionale;

Visto l'articolo 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorch  assicurabili;

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamit  o avversit  atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle Regioni e Province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della Regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati dalle provvidenze del Fondo di solidariet  nazionale:

- tromba d'aria del 6 novembre 2000 nella Provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati per effetto dei danni alle strutture aziendali;

DECRETA

E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Udine: tromba d'aria del 6 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Bagnaria Arsa, Enemonzo, Palmanova, Paluzza, Pocenia, Prato Carnico, Tolmezzo e Trivignano Udinese.

Il presente decreto sar  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

IL MINISTRO:
PECORARO SCANIO

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 49
del 28 febbraio 2001)

 CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
 ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
 DI PORDENONE

Nomina del conservatore del registro delle imprese.

La Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone, visto l'articolo 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 5 adottata in data 29 gennaio 2001 ha nominato conservatore del registro delle imprese di Pordenone con decorrenza 29 gennaio 2001, la dott.ssa Cristiana Basso, vice segretario generale dell'Ente, in sostituzione della dott.ssa Emanuela Fattorel.

Con la medesima deliberazione la p.az. Silvia Brunetta   stata nominata vice conservatore in caso di assenza o impedimento del conservatore.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

ISTITUZIONE CASA PER ANZIANI
CIVIDALE DEL FRIULI I
(Udine)

Avviso di gara mediante pubblico incanto per il servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione ambientale.

Ente appaltante: Comune di Cividale del Friuli - Istituzione Casa per Anziani - Viale Trieste n. 28 - 33043 Cividale del Friuli (Udine) - tel. 0432/732039-731048 - telefax 0432/700863.

Oggetto dell'appalto: Servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione ambientale per il periodo di mesi 36 (trentasei) - importo a base di gara L. 900.000.000 (novecentomilioni) al netto degli oneri I.V.A. - euro 464.811,21 (quattrocento sessantaquattromila ottocentoundici virgola ventuno).

Criterio di aggiudicazione: pubblico incanto - articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 157/1995 con i criteri di cui all'articolo 23, comma 1 lettera b) dello stesso decreto, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa - articoli 2, 3 e 4 del D.P.C.M. n. 117/1999.

Termine presentazione delle offerte: 31 maggio 2001 - ore 12.00.

Il Bando di Gara ed il Capitolato, potranno essere richiesti all'Ufficio Amministrativo dell'Istituzione Casa per Anziani - tel. 0432/732039 - 731048 - telefax 0432/700863, negli orari d'ufficio.

L'invio a mezzo posta dei documenti potrà essere richiesto previa esibizione della ricevuta del versamento, della somma di L. 12.000 sul c/c postale n. 12170338, intestato all'Istituzione Casa per Anziani.

Cividale del Friuli, 6 aprile 2001

IL DIRETTORE:
dott. Antonio Impagnatiello

COMUNE DI TOLMEZZO
(Udine)

Estratto dell'avviso d'asta pubblica per la fornitura di uno scuolabus per trasporto di alunni scuole medie, elementari e materne.

Il giorno 16 maggio 2001 alle ore 10.00 presso la sala Giunta del Municipio di Tolmezzo si terrà un'asta pubblica con il metodo di cui all'articolo 73, lettera c) del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e cioè mediante offerta segreta da confrontarsi con il prezzo a base d'asta fissato in lire 80.500.000.- (euro 41.574,78) al netto di I.V.A. Non sono ammesse offerte in aumento.

Termine entro il quale devono pervenire le offerte: ore 12.00 del giorno 15 maggio 2001.

Il bando ed altri documenti sono disponibili presso l'U.O.S. Segreteria - Piazza XX Settembre, n. 1 Tolmezzo (tel. 0433-487973).

Tolmezzo, 4 aprile 2001

LA RESPONSABILE U.O.S. SEGRETERIA:
Giovanna Spiz

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI
GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS
SGONICO
(Trieste)

Avviso di gara esperita per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa.

Importo a base d'asta: lire 153.000.000.

Stazione appaltante: Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS. Località Borgo Grotta Gigante, 42/c - 34010 Sgonico (Trieste) tel. 040/21401, fax 040/327307.

Procedura di gara: trattativa privata.

Criterio di aggiudicazione: articolo 23, primo comma - lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

Ditte partecipanti: 1) Sodexho Pass S.r.l. di Milano, 2) Gemeaz Cusin S.r.l. di Segrate (MI), Day Restorservice S.r.l. di Bologna.

Ditta aggiudicataria: Sodexho Pass S.r.l. di Milano.

Importo di aggiudicazione: lire 131.702.400.

Durata del servizio: diciotto mesi a decorrere dal 2 maggio 2001.

Trieste, 2 aprile 2001

IL PRESIDENTE:
prof. Iginio Marson

AGIPGAS S.p.A.
ROMA

Tariffe gas bacino Friuli-Venezia-Giulia - 1° lotto metano (Comuni di Enemonzo, Socchieve, Preone, Ampezzo, Villa Santina e Raveo).

La scrivente Società comunica che le nuove tariffe erogazione gas naturale a 9.200 Kcal/m³, pari a 38,52 MJ/m³ distribuito a mezzo di rete urbana applicate agli utenti del Bacino Friuli-Venezia Giulia - Impianti a Metano 1° Lotto, relativamente ai Comuni di: Villa Santina, Socchieve, Preone, Ampezzo, Enemonzo, Raveo ed Esemone di Sopra (Udine), con decorrenza sui consumi dall'1 gennaio 2001, determinate in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 18 della Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 237/00 del 28 dicembre 2000 e della deliberazione n. 58/01 del 13 marzo 2001 sono:

Tipo Utenza	L/m ³	L/MJ
T1 - Cottura cibi e produzione acqua calda	770,01	19,99
T2 - Riscaldamento individuale ed uso promiscuo	770,79	20,01
T3 - Altri usi:		
1° Scaglione fino a 100.000 m ³ /anno	746,90	19,39
2° Scaglione oltre 100.000 m ³ /anno	719,17	18,67
T4 - Piccole industrie:		
1° Scaglione fino a 100.000 m ³ /anno	568,17	14,75
2° Scaglione oltre 100.000 m ³ /anno	533,12	13,84

IL RESPONSABILE RESVI:
geom. Mario Sellari

AMBRIAGAS S.r.l.
GRADO
(Gorizia)

Tariffe distribuzione gas metano

La Società AMBRIAGAS S.r.l., con sede in Grado (Gorizia) Riva Slataper, n. 9, concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni sottoelencati, comunica che, con riferimento alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 237/00 del 28 dicembre 2000, integrata e modificata dalle successive Delibere 4/01 - 25/01 - 58/01 ed

alla delibera 245/00 del 28 dicembre 2000 relativa alla variazione intervenuta sul prezzo di materia prima decorrente dall'1 gennaio 2001, ha rideterminato le strutture tariffarie da applicare agli utenti dei Comuni in argomento:

Tariffe in vigore dall'1 gennaio 2001

Comune di: Grado (Gorizia)

Livelli tariffari	L/mc	L/Mcal
T1 Tariffa domestica	860,15	93,49
T2 Tariffa riscaldamento individuale	785,42	85,37
T3 altri usi:		
- 1° scagl. fino a 50.000 mc/anno	645,60	70,17
- 2° scagl. oltre a 50.000 mc/anno	588,97	64,02
T4 usi industriali e artigianali con consumo compreso fra 100.000 e 200.000 mc/anno		
- 1° scagl. fino a 100.000 mc/anno	533,89	58,03
- 2° scagl. oltre a 100.000 mc/anno	503,46	54,72
T5 Utenze Comunali Convenzionate	680,26	73,94
T6 Uso raffrescamento	503,46	54,72

In accordo a quanto previsto dall'Autorità, le suddette tariffe sostituiscono quelle in precedenza pubblicate in via provvisoria.

I valori di tariffa sopra esposti sono stati elaborati sulla base di parametri numerici indicati nelle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; sono fatte salve le eventuali conseguenze del contenzioso in corso in merito alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 193 del 22 dicembre 1999.

Grado, 9 aprile 2001

AMBRIAGAS S.r.l.:
(firma illeggibile)

AZIENDA MULTISERVIZI S.p.A. - AMGA
UDINE

Tariffe di vendita dell'acqua potabile distribuita a mezzo rete urbana nel territorio del Comune di Udine per l'anno 2000.

L'AMGA-Azienda Multiservizi S.p.A. comunica che con deliberazione del Direttore operativo si è prov-

veduto alla determinazione delle tariffe di vendita dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Udine, per l'anno 2000, per cui le condizioni tariffarie di consumo applicate all'utenza - I.V.A. ed imposte e tasse escluse - assumono i seguenti valori:

Tariffa agevolata per i quantitativi relativi agli usi domestici fondamentali fino alla concorrenza di 200 litri/giorno per appartamento: L. 338 al m³

Tariffa base per i quantitativi sottoscritti e concessi in abbonamento oltre i 200 litri/giorno e per le utenze non domestiche: L. 407 al m³

Utenze comunali a consumo libero: L. 407 al m³

Maggiori consumi oltre l'abbonamento: L. 552 al m³

La decorrenza dell'applicazione all'utenza delle tariffe succitate è fissata al 1° gennaio 2001 relativamente ai consumi assegnabili al periodo successivo a quello non ancora bollettato rispetto alla data di decorrenza come sopra fissata, con attribuzione su base giornaliera, considerato convenzionalmente costante il consumo nel periodo intercorrente tra le letture precedenti e successive.

Comunica inoltre che vengono mantenuti inalterati rispetto ai provvedimenti C.I.P. 45 e 46/74 le quote mensili di utenza ed i canoni per gli impianti antincendio che restano fissati come segue:

A) quote mensili di utenza, in conformità al punto 1) lettera n) del provvedimento C.I.P. 46/74 per impegni minimi contrattuali sottoscritti in abbonamento:

fino a 100 m ³ /mese	(= 33 hl/giorno)
	L. 450 mese (= 15 L/giorno)
da 101 a 500 m ³ /mese	(= 166 hl/giorno)
	L. 750 mese (= 25 L/giorno)
da 501 a 1500 m ³ /mese	(=500 hl/giorno)
	L. 2.000 mese (= 67 L/giorno)
oltre 1500 m ³ /mese	(oltre 500 hl/giorno)
	L. 4.000 mese (= 133 L/giorno)

B) canoni per impianto antincendio in ottemperanza a quanto disposto al punto 7) del provvedimento CIP n. 45/74:

- Bocche antincendio diametro fino a 80 mm
- canone annuo L. 2.600.= (= 7 L/g)
- Bocche antincendio diametro da 81 fino a 100 mm
- canone annuo L. 6.500.= (= 18 L/g)

- Bocche antincendio diametro oltre 100 mm
- canone annuo L. 13.000.= (= 36 L/g)

Udine, 2 aprile 2001

IL DIRETTORE OPERATIVO:
ing. Daniele Romanello

AZIENDA MULTISERVIZI ISONTINA - A.M.I.
GRADISCA D'ISONZO
(Gorizia)

Tariffe vendita gas metano.

Come previsto dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 237 di data 28 dicembre 2000, articolo 18, comma 6, si rendono note le tariffe di vendita del gas metano, in vigore dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001.

T1 - uso domestico	L/mc 768,86
T2 - uso individuale promiscuo	L/mc 647,14
T3 ₁ - usi diversi fino 100.000 mc/anno	L/mc 628,65
T3 ₂ - usi diversi oltre 100.000 mc/anno	L/mc 620,17
T4 ₁ - usi industriali fino 100.000 mc/anno	L/mc 569,33
T4 ₂ - usi industriali oltre 100.000 mc/anno	L/mc 543,13

Le quote fisse delle tariffe T1, T2, T3 e T4 restano quelle in vigore al 31 dicembre 2000.

Gradisca d'Isonzo, 9 aprile 2001

IL DIRETTORE:
ing. Donato Catano

AUTORITA' DI BACINO
DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA,
PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE
VENEZIA

Avviso di adozione del Progetto di Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Piave.

Per gli adempimenti previsti dall'articolo 18, comma 3 della legge n. 183/1989, si rende noto che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, nella seduta del 5 febbraio 2001 ha adottato con delibera n. 1 «il progetto di piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Piave».

Il progetto sopraccitato con la documentazione rela-

tiva, consultabile via Internet (www.adbve.it) unitamente alla delibera, sarà depositato per la visione e la consultazione, presso le sedi della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto, presso le sedi delle Province autonome di Trento e Bolzano e le Province di Venezia, Treviso, Belluno e Pordenone, nonché presso la sede della Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino.

Gli Uffici delle sopracitate Amministrazioni presso le quali si potrà prendere visione e consultare il progetto sono i sottoelencati:

1) *Regione Veneto*

Struttura delegata per il deposito degli atti relativo al Piano Stralcio:

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Cannaregio 99, Calle Priuli - 30121 Venezia

Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Luigi Fortunato

Direttore Regionale (tel. 041 2792772-2792357)

orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00

2) *Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia*

Struttura delegata per il deposito degli atti relativi al Piano Stralcio:

Direzione Regionale dell'Ambiente - Via Giulia 75/1 - 34126 Trieste

Ufficio Competente: Servizio dell'Idraulica

Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. Roberto Schak

Direttore sostituto del servizio dell'idraulica (tel. 040 3774168)

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00

3) *Provincia autonoma di Trento*

Struttura delegata per il deposito dei documenti del Piano Stralcio:

Dipartimento Ambiente - Servizio opere idrauliche - Via Zambra, 42 - 38100 Trento

Ufficio competente: Incarico speciale per il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche

Nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. A. Trenti

Direttore dell'Incarico (tel. 0461/497888)

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 8.40-12.20

4) *Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige*

Struttura delegata per il deposito dei documenti del Piano Stralcio:

Ufficio competente: Ripartizione opere idrauliche (30.) - Via C. Battisti, 23 - 39100 Bolzano

Nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. R. Pollinger

Direttore di ripartizione (tel. 0471/414550)

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 8.00-12.30

5) *Provincia di Venezia*

Struttura delegata per il deposito degli atti relativi al Piano Stralcio:

Settore tutela e valorizzazione del territorio - Rampa Cavalcavia, 31 - 30172 Mestre-Venezia

Ufficio competente: Difesa del suolo

Nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. geol. A. Vitturi (tel. 041/2500737-763)

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00

6) *Provincia di Treviso*

Struttura delegata per il deposito dei documenti del Piano Stralcio:

Ufficio competente: Servizio Ecologia e Ambiente - Via Manin, 73 - 31100 Treviso

Nome del funzionario incaricato del procedimento: dott. C. Rapicavoli

Dirigente del Settore Gestione del Territorio (tel. 0422/656786)

Orario d'ufficio: martedì e venerdì ore 9.00-13.00
mercoledì ore 9.00-13.00 e 15.30-17.30

7) *Provincia di Belluno*

Struttura delegata per il deposito dei documenti del Piano Stralcio: Settore Tutela Ambiente (Dirigente: arch. P. Centelleghè),

Ufficio competente: Servizio tutela valorizzazione risorse idriche - Via Sant'Andrea, 5 - 32100 Belluno

Nome del funzionario incaricato del procedimento: sig. G. Russino (tel. 0437/959315)

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00

8) *Provincia di Pordenone*

Struttura delegata per il deposito dei documenti del Piano Stralcio:

Servizio Pianificazione Territoriale - Progetti speciali - Piazza Costantini 3 - 33170 Pordenone

Nome del funzionario incaricato del procedimento: ing. B. Asquini

Dirigente Settore (tel. 0434/231200)

Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.00

9) *Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione*

Ufficio competente: Ufficio Piani e Programmi (Dirigente Area Tecnica: ing. F. Baruffi)

Nome del funzionario incaricato del procedimento:

arch. P. Giacomini (tel. 041/714444-323-343)
 Orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00

Venezia, 29 marzo 2001

IL SEGRETARIO GENERALE:
 dott. ing. Antonio Rusconi

Legge 4 dicembre 1993 n. 493 articolo 12. Piano di bacino del fiume Piave. Progetto di Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso. Adozione misure di salvaguardia. Delibera del Comitato istituzionale 5 febbraio 2001, n. 2.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO che:

- il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino ha adottato, con delibera n. 1/2001, il progetto di Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Piave, costituito dalla relazione, dalle norme di attuazione e dai relativi elaborati cartografici;

- tale progetto di Piano stralcio ha individuato nella realizzazione di sistemi di casse d'espansione in località Ponte di Piave, Grave di Ciano, Spresiano, Papadopoli e nella ricalibratura dell'alveo nel tratto San Donà di Piave - mare, i possibili interventi necessari alla messa in sicurezza dei territori costituenti il medio e basso corso del bacino;

- tale progetto di Piano stralcio ha conseguentemente delimitato le aree sulle quali, ai sensi dell'articolo 4 delle Norme di attuazione, sono previste compatibilità di utilizzazione del territorio, nonché prescrizioni atte a tutelare l'assetto del territorio appartenente al bacino idrografico;

CONSIDERATO:

- che le previste casse di espansione, nonché le opere di ricalibratura atte a garantire la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Piave, interessano una vasta area compresa tra i corpi arginali, principali e secondari;

- che conseguentemente è necessario salvaguardare la funzionalità idraulica delle aree golenali del fiume Piave, che, per la loro stessa natura, sono soggette ad elevate condizioni di rischio idraulico;

- che tali ambiti di pertinenza fluviale devono pertanto essere preservati mediante azioni rivolte ad inibire i processi di urbanizzazione ed antropizzazione finora sviluppatasi, per «innescare» invece la graduale de-antropizzazione delle aree golenali stesse, mediante incentivazioni economiche e finanziarie;

- che solo sulla base dei progetti esecutivi sarà possibile determinare l'effettiva superficie da utilizzare per la realizzazione dei manufatti previsti dal progetto di Piano;

- che è necessario ed opportuno evitare che opere od interventi antropici possano compromettere il raggiungimento degli scopi concretamente perseguiti dal Piano stralcio in itinere, nonché gli obiettivi di tutela del suolo e dell'assetto idrogeologico ed ambientale del territorio del bacino idrografico del Piave, indicati dalla legge 183/1989;

- che la valenza di priorità funzionale di obiettivi, programmi ed interventi di cui alla «parte IV - Fase programmatica» del progetto di Piano stralcio;

- che in relazione a quanto previsto dalla delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 5 febbraio 2001, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, delle Norme di attuazione del progetto di Piano, le aree comprese all'interno o in fregio dei corpi arginali, di qualsiasi categoria, nonché le aree interessate dagli interventi previsti dal progetto di Piano, è opportuno siano sottoposte immediatamente a vincolo, attraverso l'adozione di misure di salvaguardia, come previsto dall'articolo 12, comma 3 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398, così come modificato dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, al fine di evitare il configurarsi di situazioni contrastanti con le previsioni di piano;

VISTO l'articolo 17, legge 18 maggio 1989 n. 183, così come modificato dall'articolo 12, della legge 4 dicembre 1993 n. 493, secondo cui «in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le Autorità, tramite il Comitato istituzionale adottano misure di salvaguardia», che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni;

VISTO l'articolo 17, comma 6 ter, legge 18 maggio 1989 n. 183, che consente, peraltro, l'adozione di opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

VISTO il decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998 n. 267, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 12 ottobre 2000 n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365;

VISTO il parere n. 28 espresso dal Comitato Tecnico nella seduta del 20 dicembre 2000, che ha ritenuto necessario ed opportuno prevedere misure di salvaguardia, come disposto dall'articolo 1, comma 4 delle norme di attuazione del progetto di piano approvato con delibera n. 1/2001;

VISTI gli articoli n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 delle norme di attuazione del progetto di Piano stralcio della sicurezza idraulica del medio e basso bacino

del fiume Piave, approvato con delibera n. 1/2001;

RICHIAMATO nel merito l'articolo 1, comma 4, delle Norme di attuazione del progetto di Piano per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Piave;

DELIBERA

Art. 1

Obiettivi delle norme di salvaguardia

Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nelle premesse e ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico del territorio del bacino del Piave, in conformità alle prescrizioni del «Progetto di Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Piave» adottato con delibera n. 1/2001 il 5 febbraio 2001 costituiscono Norme di salvaguardia gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15, delle «Norme di attuazione del progetto di piano», di cui al paragrafo 4.2 della relazione e riportati nell'allegato 1 che è parte integrante della presente delibera.

Art. 2

Efficacia delle norme di salvaguardia

Ai sensi e per gli effetti del comma 6-bis dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183, così come modificato dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, le presenti norme di salvaguardia, così come individuate nelle premesse e nelle tavole 1-2-3-4- (allegato 3 che costituisce parte integrante della presente delibera) nonché nella tavola di Piano n. 2.2 sono immediatamente vincolanti e restano in vigore dalla data di prima adozione, di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 183/1989, fino all'approvazione del Piano medesimo e comunque per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 3

Pubblicazione

Copia della presente deliberazione, con l'elenco dei Comuni interessati dalle misure di salvaguardia (allegato 2) è pubblicata, entro 60 giorni dall'approvazione, nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4

Deposito

Copia della stessa deliberazione, completa degli elaborati di cui agli allegati 1), 2) e 3) è depositata, ai fini della consultazione, presso: la Segreteria Tecnica

dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione generale della difesa del suolo), la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province di Belluno, Treviso, Venezia, Pordenone.

Vittorio Veneto, 5 febbraio 2001

IL PRESIDENTE
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI:
on. dott. Nerio Nesi

ALLEGATO 2

Elenco dei comuni interessati dalle
misure di salvaguardia

Provincia di Treviso

- 1 BREDA DI PIAVE
- 2 CIMADOLMO
- 3 CROCETTA DEL MONTELLO
- 4 GIAVERA DEL MONTELLO
- 5 MARENO DI PIAVE
- 6 MASERADA SUL PIAVE
- 7 MORIAGO DELLA BATTAGLIA
- 8 NERVESA DELLA BATTAGLIA
- 9 ORMELLE
- 10 PEDEROBBA
- 11 PONTE DI PIAVE
- 12 SALGAREDA
- 13 SANBIAGIO DI CALLALTA
- 14 SANTA LUCIA DI PIAVE
- 15 SPRESIANO
- 16 SUSEGANA
- 17 VIDOR
- 18 VOLPAGO DEL MONTELLO
- 19 ZENSON DI PIAVE

Provincia di Venezia

- 1 ERACLEA
- 2 FOSSALTA DI PIAVE
- 3 JESOLO
- 4 MUSILE DI PIAVE
- 5 NOVENTA DI PIAVE
- 6 S.DONA' DI PIAVE

Bacino del fiume Piave. Adozione delle misure di salvaguardia relative al Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche. Delibera del Comitato istituzionale 5 febbraio 2001, n. 4.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO che:

- il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino, in data 5 febbraio 2001 ha adottato, con delibera n. 3/2001, ai sensi dell'articolo 18 della legge 18 maggio 1989 n. 183, così come modificato dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, il Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave, costituito dalla relazione, dalle norme di attuazione e dai relativi elaborati cartografici;

- l'articolo 3, comma 1, lettera i) della legge 18 maggio 1989 n. 183 individua tra gli obiettivi dell'attività di pianificazione l'attuazione di interventi destinati ad assicurare la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, le azioni atte comunque a garantire che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque;

VISTO l'articolo 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 che attribuisce all'Autorità di Bacino la definizione e l'aggiornamento del bilancio idrico, nonché l'adozione delle misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse;

VISTO l'articolo 22, comma 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 che impone la regolazione di tutte le concessioni, comunque in atto, in modo che sia garantito il minimo deflusso vitale nei corpi idrici così come previsto dalla legge 183/1989;

CONSIDERATO che nella relazione del Piano adottato (fase conoscitiva), sono descritte le criticità del sistema degli usi del fiume Piave ed individuati i criteri (anche metodologici) che permettono di definire la portata di minimo rispetto, così come specificato e motivato all'articolo 5 delle Norme di attuazione del Piano stralcio. Tale portata di rispetto va intesa come il limite inferiore di portata che quantomeno deve poter defluire attraverso ogni tipo di manufatto e di utilizzazione, senza con ciò precludere agli obblighi di quantità superiori attualmente già in essere;

CONSIDERATO che gravi e ricorrenti fenomeni di sofferenza per carenza di portata liquida sono segnalati nel bacino del Piave, soprattutto durante la stagione estiva e spesso anche durante quella tardo primaverile e che ciò comporta la completa mancanza d'acqua per estese tratte del fiume Piave e di numerosi affluenti e subaffluenti, dando luogo conseguentemente a situazioni di crisi ambientale ed a situazioni conflittuali in merito all'uso della risorsa idrica disponibile;

CONSIDERATO che tra le più significative situazioni di conflittualità, si manifesta:

- a) la conflittualità degli usi idroelettrici ed irrigui nei confronti degli aspetti naturalistico-ambientali, in quanto in situazioni siccitose vengono spesso a mancare i requisiti di deflusso minimo vitale in alcuni tratti del corso d'acqua, con conseguente sofferenza dell'assetto idrobiologico del corpo idrico, delle sue capacità autodepurative e della capacità di ricarica dei corpi idrici profondi utilizzati per uso idropotabile;
- b) la conflittualità tra l'uso idroelettrico, gli usi irrigui e gli usi ricreativi dei bacini artificiali montani; infatti tali ambiti territoriali, a notevole vocazione turistica, risultano fortemente penalizzati dallo svasso dei serbatoi nella stagione estiva;

CONSIDERATO che in attesa dell'approvazione del Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 183/1989, ed al fine di tutelare i rilevanti interessi collettivi di natura ambientale connessi con la pianificazione dell'economia idrica, ed al fine di stabilire criteri in ordine alle attività amministrative in materia di concessioni di derivazioni d'acqua, risulta necessario adottare appropriate misure che salvaguardino gli interessi e le finalità perseguite dal Piano in attesa della sua definitiva approvazione;

VISTO l'articolo 17 della legge n. 183/1989 così come modificato dall'articolo 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, secondo cui in attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le autorità, tramite, il Comitato Istituzionale adottano misure di salvaguardia, che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni;

CONSIDERATO che nell'adottare il Piano, il Comitato Istituzionale ha modificato gli articoli 5-6-9 delle Norme di attuazione del progetto di Piano stralcio ed ha adottato per il periodo di un anno criteri applicativi della portata di rispetto e pertanto le vigenti misure di salvaguardia devono essere sostituite in quanto non più congruenti con le Norme di attuazione dell'adottato Piano Stralcio;

VISTO l'articolo 17, comma 6 ter della legge n. 183/1989 che consente, peraltro, l'adozione di opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

VISTO il decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;

RICHIAMATO per quanto occorre il R.D. 11 di-

cembre 1933, n. 1775;

DELIBERA

Art. 1

Obiettivi delle norme di salvaguardia

Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nelle premesse ed ai fini di salvaguardare la sussistenza nella rete idrica naturale del bacino del Piave di un minimo deflusso di rispetto, nonché tutelare le risorse idriche sotterranee, in conformità alle prescrizioni del Piano stralcio di bacino adottato con delibera n. 3 del 5 febbraio 2001, sono adottate le norme di salvaguardia di cui al successivo articolo 2.

Art. 2

Norme di salvaguardia

Costituiscono Norme di salvaguardia gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 delle «Norme di attuazione del Piano» di cui al paragrafo 15 della Parte IV Fase programmatica della relazione del suddetto Piano e riportate nell'allegato che è parte integrante della presente delibera, nonché i criteri applicativi di cui all'articolo 4 della delibera n. 3/2001.

Art. 3

Efficacia delle norme di salvaguardia

Ai sensi e per gli effetti del comma 6 bis dell'articolo 17 della legge 183/89, così come modificato dalla legge 493/93, le presenti norme di salvaguardia, così come individuate nell'articolo 2 sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del Piano stralcio.

Art. 4

Attività di sperimentazione riguardante il sistema idroelettrico Caneva-Castelletto-Livenza

Le attività di sperimentazione di cui al paragrafo 12.2 del Piano adottato devono essere avviate, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche previste, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 5

Abrogazione delle precedenti misure di salvaguardia

A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le misure di salvaguardia adottate con delibera del Comitato istituzionale n. 1 del 22 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 157 del 7 luglio 1999 e successivamente modificate con

delibera n. 4 del 26 ottobre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 40 del 18 febbraio 2000 sono abrogate.

Art. 6

Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata, entro 60 giorni dall'approvazione, nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Trentino - Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Art. 7

Deposito

Copia della stessa deliberazione, completa dell'allegato, è depositata, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione Generale della Difesa del Suolo), la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province di Belluno, Treviso, Venezia, Pordenone.

Vittorio Veneto, 5 febbraio 2001

IL PRESIDENTE
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI:
on. dott. Nerio Nesi

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
GORIZIA

Deliberazione del Comitato provinciale prezzi di Gorizia per la distribuzione dello zucchero agevolato di zona franca.

IL COMITATO PROVINCIALE
PREZZI DI GORIZIA

VISTO il D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347 che attribuisce al C.I.P. la facoltà di impartire ai Comitati provinciali prezzi direttive per il coordinamento e la disciplina dei prezzi provinciali e locali;

VISTO il D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 che fissa norme per la disciplina dei prezzi e la composizione dei Comitati provinciali prezzi;

VISTO l'articolo 7 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 con il quale l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti all'attività dei Comitati provinciali prezzi di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone è stata attribuita alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 38, paragrafo 2°, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 con il quale le funzioni amministrative inerenti all'attività dei suddetti Comitati provinciali prezzi sono state delegate alle competenti Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;

VISTA la nota. n. 12887/COMM. del 13 settembre 1994 con la quale la Direzione regionale del commercio e del turismo ha disposto che i Comitati provinciali prezzi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia continuino ad operare legittimamente in deroga al D.P.R. n. 373/1994;

VISTA la deliberazione n. 5/ZF del 18 gennaio 1994 approvata dal MICA;

VISTA la richiesta del 13 marzo 2001 di prot. 220/2001 dell'ASCOM di Gorizia di fissare per l'anno 2001 il prezzo massimo di vendita al consumo dello zucchero di zona franca;

VERIFICATO che le quotazioni internazionali dello zucchero, l'indice del costo della vita relativo a febbraio (+3,0%) giustificano la richiesta dell'ASCOM;

VISTO il proprio precedente provvedimento n. 2 del 31 gennaio 2000;

CONSIDERATA la necessità di provvedere tempestivamente alla fissazione dei nuovi prezzi massimi di cessione al dettagliante e di vendita al consumo ai fini dell'immissione sul mercato dello zucchero di zona franca;

DELIBERA

1) di fissare, con decorrenza dal 5 aprile 2001, i seguenti prezzi massimi per la distribuzione dello zucchero agevolato, qualità semolato fino, di zona franca, I.V.A. 10% compresa:

- prezzo massimo di cessione al dettagliante:
L .1.185 kg.
- prezzo massimo di vendita al consumo in pacchi da 1 kg. a peso netto
L .1.330 kg.

2) di corrispondere al dettagliante il compenso lordo di lire 145 kg;

3) di monitorare il prezzo di acquisto all'originale dello zucchero periodicamente, ogni tre mesi almeno, al fine della sua ridefinizione in più o in meno, sulla base di idonea documentazione a supporto.

L'immissione in consumo dovrà essere effettuata secondo i piani distributivi predisposti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia.

Per quanto di rispettiva competenza viene inoltre richiamato all'attenzione dei grossisti e dei dettaglianti l'obbligo di rispettare tassativamente le norme di comportamento fissate dall'articolo 14 del D.L.C.P.S. 15

settembre 1947, n. 896, e della circolare della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia n. 18/072/ZF del 18 dicembre 1991.

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia ed agli Organi di polizia è demandato il compito di esercitare la massima sorveglianza per assicurare il rispetto delle disposizioni impartite con il presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia

Gorizia, 5 aprile 2001

IL PRESIDENTE:
Emilio Sgarlata

COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA (Pordenone)

Avviso di adozione del Piano di recupero di iniziativa privata ambito posto in via Runcis proposto dalla ditta Santo, Zaccariotto.

IL SINDACO

VISTA la documentazione agli atti;

VISTO l'articolo 45, commi 1), 2) e 3), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 21 marzo 2001, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il piano di recupero di iniziativa privata - ambito posto in via Runcis e proposto dalla ditta Santo, Zaccariotto.

CHE la predetta deliberazione, unitamente agli elaborati progettuali, è depositata presso la Segreteria comunale, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi (giorni di apertura al pubblico della sede comunale) a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

ENTRO il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. in oggetto; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Le osservazioni ed opposizioni redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire entro il termine sopraindicato.

Dalla Residenza Municipale, li 3 aprile 2001

IL SINDACO:
dott. Claudio Colussi

COMUNE DI CORDENONS
(Pordenone)

Avviso di deposito della variante generale al P.I.P. - Piano degli insediamenti produttivi.

Si avverte che presso la Segreteria comunale è depositata, a libera visione del pubblico durante il normale orario d'ufficio, dalla data odierna e fino al 16 maggio 2001 la variante generale al Piano degli insediamenti produttivi adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 5 marzo 2001.

Entro detto periodo, chiunque può presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante Generale P.I.P. possono presentare osservazioni.

Cordenons, li 31 marzo 2001

IL SINDACO:
arch. Riccardo Del Pup

COMUNE DI MAJANO
(Udine)

Avviso di esecutività della variante n. 54 al Piano Particolareggiato di Majano ovest.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 28 novembre 2000 n. 103, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva adottata la variante n. 54 al Piano Particolareggiato di Majano ovest;

VISTO l'avviso con il quale si informava la popolazione che presso la Segreteria comunale veniva depositata la variante in premessa a disposizione delle parti interessate;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 22 febbraio 2001 n. 23, esecutiva, con la quale si prendeva atto della mancanza di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 54 al Piano Particolareggiato di Majano ovest;

VISTI gli articoli 15 e 17 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63,

RENDE NOTO

che la variante n. 54 al Piano Particolareggiato di Majano ovest è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Majano, li 22 marzo 2001

IL SINDACO:
Adriano Piuze

COMUNE DI PAULARO
(Udine)

Tariffe per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile - anno 2001.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE le deliberazioni del C.I.P.E. recanti direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 16 gennaio 2001, avente ad oggetto «Servizio per la distribuzione dell'acqua potabile - Determinazione tariffe per l'anno 2001», esecutiva, sono state fissate le seguenti tariffe per l'esercizio finanziario 2001:

Utenza domestica:	L.	82.500 + I.V.A.
Utenza per comunità:	L.	82.500 + I.V.A.
Utenza agricola:	L.	7.500 + I.V.A.

Utenza per attività commerciali e/o economiche:

- utenza bar	L.	112.500 + I.V.A.
- utenza alberghi, ristoranti, ecc.:	L.	142.500 + I.V.A.
- utenza per alimentari:	L.	82.500 + I.V.A.
- utenza per officine:	L.	112.500 + I.V.A.
- altre attività commerciali e/o economiche:	L.	112.500 + I.V.A.

Utenza per attività industriali	L.	142.500 + I.V.A.
---------------------------------	----	------------------

Paularo, li 28 marzo 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
rag. Rosella Dereani

COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI
(Udine)

Statuto.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Pozzuolo del Friuli è Ente Autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dai Patti e Trattati Internazionali, dalle Leggi Generali della Repubblica, della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, e dal presente Statuto, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e la qualità della vita.

2. L'Ente nel contempo è parte integrante della Comunità Europea e della Comunità Mondiale e concorre alla promozione della cultura, della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale allo sviluppo.

3. Il Comune è Ente dotato di autonomia statutaria organizzativa e finanziaria ed esercita le funzioni proprie, attribuite o delegate.

4. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente.

5. Il Comune può svolgere le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali che verranno disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione attraverso l'istituto del Patrocinio di tutti i soggetti, pubblici e privati, e ne promuove la partecipazione dei cittadini singoli, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione, la promozione e la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni, alle quali è riconosciuto l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, e ciò tramite l'adozione di Regolamenti e Convenzioni. Il Comune riconosce, altresì, il

ruolo specifico delle comunità parrocchiali nei rispettivi ambiti di attività;

b) la tutela della famiglia, della maternità e della prima infanzia, l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli invalidi, agli inabili ed agli emarginati e i soggetti che per i motivi più diversi vivono in situazioni di bisogno, anche attraverso l'adozione di specifiche «carte dei diritti»;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva alla persona;

d) concorrere a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, l'attuazione di idonei strumenti per renderlo effettivo, curando in particolare modo l'aspetto preventivo con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, in sintonia con le esigenze della produzione;

e) l'adozione delle misure necessarie a conservare, a difendere e a valorizzare l'ambiente nella sua complessità attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, e per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, la tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività; l'esercizio delle facoltà di espressione di pareri, riconosciute dall'ordinamento, in ordine all'esecuzione di opere pubbliche da parte di altri Enti; il riconoscimento quale ambito di notevole pregio naturalistico, paesaggistico, storico ed ambientale del Torrente Cormor e delle aree di rilevante interesse ambientale, e ne promuove azioni di salvaguardia, di ripristino e di valorizzazione anche di intesa con gli altri Enti pubblici ed organismi associativi che si prefiggono per Statuto fini di salvaguardia, ripristino, valorizzazione ambientale e paesaggistica;

f) la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale, anche nella sua forma di lingua, di costume e di tradizioni locali;

g) l'incoraggiamento e la promozione dello sport dilettantistico in ogni sua espressione, favorendo particolarmente l'istituzione e lo sviluppo di Enti, Organismi ed Associazioni ricreative e sportive. Promuovere la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti ed assicurarne l'accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni;

h) il sostegno all'attività educativa, in particolare rivolto alla Famiglia, alla Scuola ed alle attività culturali;

i) assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge n. 125 del 10 aprile 1991 e ispira la propria azione affinché ci sia, di norma, la presenza di ambi i sessi in tutti gli organi collegiali del Comune;

j) favorire e promuovere l'aggregazione giovanile ed il ruolo attivo degli anziani nella società; sono istituite a tale riguardo apposite consulte disciplinate dal Regolamento;

k) tutela l'informazione sul diritto all'obiezione di coscienza;

l) promuove e incentiva le iniziative socioculturali ricreative e sportive, anche attraverso l'istituto del patrocinio, l'erogazione di contributi e di sovvenzioni o mettendo a disposizione il proprio apparato tecnico - manutentivo e i propri mezzi per l'allestimento delle strutture necessarie per la realizzazione delle manifestazioni.

m) riconosce le Pro-Loco e le associazioni tra le stesse quale strumento di promozione dell'attività turistica e socio-ricreativa pertanto come un ente di riferimento tecnico necessario in materia, ne sostiene e favorisce le attività assicurando l'uso agevolato o gratuito di strutture, servizi e impianti anche mediante apposite convenzioni.

3. Il modo di utilizzo delle strutture pubbliche, dei servizi e degli impianti sarà disciplinato da apposito Regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli Enti, Organi ed Associazioni alle spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli Enti; ove ne ricorrano i presupposti, sono rispettate le norme in materia di servizi individuali.

4. Il Comune riconosce e valorizza l'uso della lingua friulana, patrimonio storico della Comunità locale, e ne favorisce l'uso disciplinandolo attraverso i Regolamenti. Sostiene le attività delle Associazioni culturali e di persone che curano la promozione e lo studio della lingua friulana.

5. Il Comune, nell'ambito dei poteri conferiti dalle leggi in materia di collaborazione tra Enti locali nazionali ed esteri e nello spirito della Carta Europea dell'Autonomia locale, ricerca, tramite gemellaggi o altre forme di relazione permanenti, legami di collaborazione, solidarietà ed amicizia.

6. Il Comune promuove, con particolare riguardo ai Comuni limitrofi e circostanti quello di Udine, le forme associative e di cooperazione e gli Accordi di programma di cui al Capo VIII della legge 142/1990.

Art. 3

Funzioni, programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, commi 5, 6, 7 e 8, della legge n. 142 del 8 giugno 1990.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministra-

tive che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare del settore dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, dell'educazione sociale e delle attività ricreative e sportive, salvo quanto non espressamente attribuito ad altri soggetti dalle leggi statali e regionali.

3. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

4. Tutela e promuove lo sviluppo dei settori produttivi e della distribuzione, adottando iniziative atte a stimolarne l'attività, in armonia con le esigenze di tutela ambientale e della Comunità.

5. Sostiene forme associative di cooperazione e di autogestione fra i lavoratori.

6. Organizza gli orari dei servizi e degli esercizi pubblici, con apposito piano, per migliorare la possibilità di utilizzo degli stessi da parte dei cittadini, utenti e consumatori.

7. Il Comune svolge, in particolare, le seguenti funzioni amministrative, nei limiti della vigente normativa nazionale e regionale:

- a) pianificazione territoriale;
- b) viabilità, traffico e trasporti;
- c) tutela e valorizzazione dei beni culturali, archeologici e dell'ambiente;
- d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, smaltimento dei rifiuti;
- e) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- f) predisposizione di idonei strumenti di protezione civile;
- g) servizi nei settori: sociale, sanitario, della scuola, culturale, sportivo ed altri servizi urbani;
- h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità ed al suo sviluppo;
- i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.

Art. 4

Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i Cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Riconosce che il presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione

di mezzi e strumenti idonei perchè tutte le informazioni sull'attività dell'Ente raggiungano i cittadini, stabilendo, in particolare, rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune riconosce la cooperazione quale essenziale elemento di crescita e di sviluppo socio-culturale ed economico, e ne difende lo spirito di libera forma di collaborazione.

Art. 5

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione territoriale del Comune è costituita dalle Comunità di Pozzuolo del Friuli, capoluogo, Cargnacco, Carpeneto, Sammardenchia, Terenzano e Zugliano.

2. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali, e per particolari e motivate esigenze, il Consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.

3. La delimitazione del territorio comunale può essere modificata con legge della Regione e secondo le norme adottate in materia dalla Regione medesima.

Art. 6

Albo Pretorio

1. La Giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Per ulteriori forme di pubblicità degli atti, possono essere individuati idonei spazi anche nelle frazioni del Comune.

Art. 7

Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.

4. In deroga al comma 3 la Giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 8

Servizi Pubblici

1. Il Comune, per la gestione di servizi o di funzioni, può disporre, a norma della legge 8 giugno 1990, n. 142:

- a) la costituzione di aziende speciali;
- b) la partecipazione a consorzi o a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
- c) la stipulazione di apposita convenzione od accordi di programma, volta a volta secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, con altri Comuni o Enti pubblici interessati alla gestione del servizio o della funzione;
- d) la costituzione di apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
- e) la concessione a terzi;
- f) la costituzione di accordi di programma o il ricorso ad altri sistemi per la realizzazione di opere pubbliche, in particolare incentiva e promuove l'istituto previsto dall'articolo 37/bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dalle vigenti leggi regionali.

2. Il Comune riconosce, in particolare modo, la necessità di addivenire ad un sistema di gestione integrato dei servizi secondo le disposizioni del Capo VIII della legge 142/1990 e dell'articolo 2, comma 6, del presente Statuto.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

Art. 9

Organi

1. Sono organi del Comune:

- a) il Consiglio comunale;
- b) la Giunta comunale;
- c) il Sindaco.

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Elezione del Consiglio comunale

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera.

3. I Consiglieri, a fronte dello scioglimento del Consiglio comunale, continuano a svolgere i compiti esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori.

4. Il Consiglio comunale, all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, in tale periodo, a svolgere esclusivamente atti urgenti o di natura improrogabile.

5. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco e la prima seduta deve essere convocata entro il termine perentorio di n. 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di n. 10 giorni dalla convocazione.

6. I Consiglieri si costituiscono in gruppi che, di norma, corrispondono ai partiti politici rappresentati in Consiglio; la mancata dichiarazione di appartenenza al gruppo entro il termine fissato dal Regolamento comporta la costituzione di un gruppo misto.

7. Il Regolamento fissa, altresì, il termine entro il quale i gruppi consiliari segnalano il proprio capogruppo.

8. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità cittadina senza vincolo di mandato.

Art. 11

Convocazione

1. Il Sindaco, su istanza di almeno un quinto dei Consiglieri, provvede a convocare il Consiglio in un termine non superiore a n. 20 giorni dalla richiesta formale avanzata dai medesimi, inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte.

2. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno. I poteri, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal Regolamento.

3. Le sedute del Consiglio comunale, salvi i casi previsti dal Regolamento e dalla legge, sono pubbliche.

4. Le proposte di deliberazione istruite, predisposte dal Responsabile del Servizio e corredate dai relativi atti e pareri, sono poste a disposizione dei Consiglieri, presso la Segreteria comunale, almeno entro quattro giorni dalla seduta. Il Regolamento può elevare il termine a sei giorni per determinate categorie di atti. Il termine è ridotto ad un giorno nel caso di convocazione d'urgenza.

5. Nel caso di convocazione promossa da un quinto dei Consiglieri, le proposte di deliberazione, da parte dei proponenti, dovranno essere depositate contestualmente alla richiesta di convocazione del Consiglio comunale.

Art. 12

Competenze

1. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio comunale esercita la potestà ed adotta i provvedimenti conferitigli dalla legge.

3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio comunale non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 13

Funzionamento

1. L'attività del Consiglio è disciplinata dalla legge, dal presente Statuto e dall'apposito regolamento approvato con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto.

2. Il Consiglio comunale esercita le proprie funzioni anche con il supporto delle commissioni, a carattere permanente o formate con scopi specifici, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale per ciascun gruppo consiliare e secondo le modalità fissate dall'apposito Regolamento.

3. I poteri, l'organizzazione e le forme delle commissioni, nonché le eventuali audizioni di rappresentanti di associazioni ed esponenti rappresentativi operanti con finalità sociali nel campo del servizio della persona, della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale del Comune, sono determinate dal Regolamento.

4. Alle sedute delle commissioni consiliari partecipa, con funzioni di verbalizzante, un dipendente del Comune, appartenente all'area funzionale competente per materia.

5. Il Consiglio è validamente riunito se interviene ai lavori almeno la metà dei Consiglieri in carica, escludendo dal computo il Sindaco. Le delibere sulle quali esso è chiamato ad esprimersi vengono assunte a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate espressamente indicate dalla legge, dal presente Statuto o dal Regolamento.

6. Le deliberazioni riferite a persone devono avvenire in seduta segreta, fatti salvi i casi previsti dalla legge.

7. Il verbale della seduta del Consiglio deve contenere tutti gli oggetti delle deliberazioni, gli atti adottati, il numero dei voti favorevoli, contrari ed i nominativi dei Consiglieri astenuti in ogni proposta e, per le discussioni, la sintesi degli interventi con i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Le deliberazioni del Consiglio possono riportare brevi considerazioni dei Consiglieri che esplicitamente ne abbiano fatta richiesta.

8. E' data facoltà al Consigliere comunale di esprimersi nella lingua friulana: la legge ed il Regolamento stabiliscono le modalità e le garanzie necessarie per la verbalizzazione degli interventi in lingua italiana e per la corretta comprensione dell'intervento da parte dei Consiglieri e del Pubblico.

9. Il verbale e le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di legge, ha presieduto la seduta consiliare.

10. La lettura e l'approvazione dei processi verbali delle adunanze, fatto salvo il diritto di ciascun Consigliere presente alla seduta di chiedere, nel periodo di sette giorni consecutivi di deposito presso la Segreteria, eventuali rettifiche senza entrare nel merito della discussione, è portata all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

11. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per due volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. Il Regolamento disciplinerà i casi di assenza per giustificati motivi.

12. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza immotivata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, nr. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

13. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine richiesto nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

14. In caso di surrogazione o supplenza il Consigliere entra in carica non appena adottate dal Consiglio comunale le relative deliberazioni.

15. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono disciplinate dall'articolo 31, comma 2 bis, delle legge 8 giugno 1990, n. 142.

16. Ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 81 del 25 marzo 1993, nel caso in cui un seggio rimanga vacante per qualunque causa, lo stesso è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

17. Nel caso di sospensione di un Consigliere comunale si applica il comma 2 dell'articolo 22 surrichiamato.

Art. 14

Le Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari hanno il compito di agevolare i lavori dell'assemblea, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte al Consiglio.

2. I membri di Giunta competenti per materia ed i funzionari cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche poste in esame partecipano ai lavori della commissione senza diritto di voto.

3. L'esame delle proposte di deliberazione è contestuale alla relazione introduttiva dell'Assessore competente.

4. Tutti gli oggetti posti in discussione sono votati in forma palese, a maggioranza semplice, ed i risultati sono verbalizzati dal funzionario preposto.

5. Ai membri di commissione, per lo svolgimento del loro lavoro, è riconosciuto il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

6. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge o dal Regolamento.

7. Il Consiglio comunale può altresì, a maggioranza assoluta dei propri componenti, istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

8. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire commissioni di controllo o di garanzia. La Presidenza di dette commissioni sono attribuite alle minoranze.

9. I poteri, il numero delle commissioni, la composizione e il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, 7 e 8, sono disciplinati dal Regolamento comunale.

Art. 15

Disponibilità strutture comunali

1. Ai Consiglieri comunali è garantita la disponibilità di locali adeguati, attrezzature e risorse finanziarie per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di indirizzo e controllo.

2. Il Regolamento definisce le modalità atte a garantire l'esercizio del diritto di cui al comma precedente, nonché per l'esercizio del diritto di libera visione degli atti e di consultazione con gli uffici.

Art. 16

Prerogative dei consiglieri

1. I Consiglieri comunali, nei casi specifici indicati

dalla legge, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, ordine del giorno, emendamento e risoluzione. Tale facoltà è esercitata nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento e dalla legge.

3. Il Sindaco o gli Assessori da questo delegati rispondono alle interrogazioni entro n. 30 giorni e alle altre istanze presentate dai Consiglieri in base al vigente regolamento interno per le sedute del Consiglio comunale.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 17

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da cinque Assessori.

2. Possono essere membri della Giunta, per non più di un terzo dei suoi componenti, anche cittadini non facenti parte del Consiglio aventi i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.

3. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute consiliari ed a quelle delle commissioni consiliari senza diritto di voto.

4. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica ed è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

5. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

6. Non possono far parte della Giunta: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 18

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

Art. 19

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute e approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 20

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del direttore generale, se nominato, o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, la Giunta comunale, nell'esercizio di attribuzioni governative, in particolare:

a) propone al Consiglio comunale i regolamenti, predisposti d'intesa con i capi gruppo;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi, disegni attuativi, dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di contabilità ai Responsabili dei Servizi comunali;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio comunale;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) (cassata dal decreto di annullamento prot. n. 28612/2000 Reg. C.R.C. n. 4700 dell'11 settembre 2000 del CO.RE.CO.).

f) approva i Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

g) (cassata dal decreto di annullamento prot. n. 28612/2000 Reg. C.R.C. n. 4700 dell'11 settembre

2000 del CO.RE.CO.).

h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazione;

i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità dei procedimenti;

l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

m) approva ordini del giorno che comunicherà al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

CAPO III

SINDACO

Art. 21

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, quale vertice massimo dell'Amministrazione comunale, è organo responsabile dell'amministrazione, rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge e ferme restando le competenze di cui all'articolo 36 della legge del 8 giugno 1990, n. 142 e delle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali, in particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio delle loro funzioni;

b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonchè all'esecuzione degli atti ed impartisce le direttive al Segretario comunale così come ai rappresentanti dei servizi, affinché l'apparato comunale abbia regolare funzionamento e siano prevenuti, o comunque accertati, eventuali casi di responsabilità individuale e di inefficienza. In caso di inerzia e di comportamenti difformi dalle deliberazioni degli organi comunali, il Sindaco attiva tutti i procedimenti utili previsti dalla legge;

c) rappresenta il Comune all'Assemblea dei Consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. A tale incombenza egli può nominare un proprio delegato le cui credenziali e le ragioni della delega devono essere presentate nella seduta del Consiglio comunale. Analogamente si procederà con la revoca della delega e la nomina contestuale di un nuovo delegato;

d) promuove la conclusione di accordi di programma e provvede all'assolvimento dei compiti previsti dalla legge in fatto di revisione dei Consorzi e delle altre forme associative;

e) esercita, nell'ambito delle eccezionalità previste dalle norme giuridiche in fatto di segreto o di opportunità divulgativa degli atti, le azioni a tutela dell'interesse del Comune e del diritto alla riservatezza delle persone;

f) promuove e resiste alle liti, ha il potere di conciliare, transigere, previa delibera della Giunta comunale tranne che in materia tributaria la cui competenza è disciplinata dalla normativa vigente;

g) propone l'indizione di conferenze di servizi qualora emerga l'opportunità dell'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale;

h) trasmette ai Capigruppo del Consiglio comunale, contestualmente alla loro pubblicazione all'albo pretorio, le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

3. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 142/1990.

3.bis Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della legge n. 142/1990 e successive, nonchè dallo Statuto e dai Regolamenti.

4. Il Sindaco nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo ed impartisce allo stesso direttive in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.

5. Il Sindaco, o chi legalmente ne fa le veci, esercita, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di ufficiale del governo. Se il Sindaco, od il suo sostituto, non adotta i provvedimenti contemplati dalla legge, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

6. Conferisce al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore generale.

7. Il Sindaco, o chi ne esercita le funzioni, che non adempie i compiti attribuiti dalla legge, può essere dimesso dal Prefetto e sostituito dallo stesso con un Commissario per l'adempimento delle medesime funzioni. Alle spese per il Commissario provvede l'Ente interessato.

8. Il Sindaco, per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, si avvale degli uffici e dei servizi del Comune.

9. Il Sindaco entra in carica dopo la proclamazione, secondo le modalità previste dalla legge.

10. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con stemma della Repubblica Italiana e del Comune di Pozzuolo del Friuli, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

11. Il Sindaco, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, può delegare un Consigliere comunale per l'esercizio di proprie funzioni.

Art. 22

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione del decreto di nomina.

Art. 23

Sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione

1. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta necessariamente le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 24

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso

di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, e il Vice Sindaco subentra nelle funzioni del Sindaco ai sensi della legge regionale n. 23/1997, articolo 23 (decreto di annullamento del CO.RE.CO.).

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonchè delle rispettive Giunte.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzata al Consiglio, dovranno essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio stesso, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla relativa surrogazione.

Art. 25

Responsabilità

1. Agli Amministratori ed al personale del Comune si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato e previste dal Regolamento.

Art. 26

Obbligo di astensione

1. I componenti gli organi comunali, fatte salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154, sono tenuti ad astenersi dal prendere parte così come previsto dall'articolo 19 della legge 3 agosto 1999, n. 265. Analoga astensione dalle deliberazioni deve avvenire quando trattasi di interesse dei loro parenti od affini, fino al quarto grado. (decreto di annullamento del CO.RE.CO.).

2. Il divieto di cui al precedente comma comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di questi interessi.

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 27

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da

cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

Art. 28

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interno all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco a quelle esterne; egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico giuridico al Consiglio e alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissioni delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del CO.RE.CO.

4. Riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune dei quali l'Ente è parte quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra attribuzione prevista dallo statuto, dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.

6. (cassato dal decreto di annullamento prot. n. 28612/2000 Reg. C.R.C. n. 4700 dell'11 settembre 2000 del CO.RE.CO.).

Art. 29

Vice Segretario

1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche o laurea equipollente, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta comunale di funzioni «vicarie» od «ausiliarie» del Segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

Art. 30

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;

e) riconoscimento e tutela della libera organizzazione sindacale dei lavoratori.

Art. 31

Organizzazione degli uffici e del personale

1. La Giunta comunale disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. Gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 32

Regolamento degli uffici e dei servizi.

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, approvati nelle forme di legge, tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 33

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati nei ruoli organici ed ordinati secondo l'ordinamento funzionale in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi regionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psico-fisica.

Art. 34

Direttore generale

1. Il Sindaco, qualora non risulta stipulata l'apposita convenzione ai sensi dell'articolo 51 bis, comma 3 della legge 142/1990, può conferire le funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale.

2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente.

3. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

4. La durata dell'incarico non può eccedere quello del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 35

Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale predispone la proposta del piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) attua gli indirizzi e gli obiettivi determinati dagli organi politico istituzionali, avvalendosi dei responsabili dei servizi;

b) verifica l'efficacia e l'efficienza degli uffici e del personale ad essi preposto;

c) coordina e sovrintende i responsabili dei servizi;

d) adotta le misure organizzative idonee a verificare il rendimento degli uffici e dei servizi;

e) (cassata dal decreto di annullamento prot. n. 28612/2000, Reg. C.R.C. n. 4700 dell'11 settembre 2000 del CO.RE.CO.);

f) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta comunale ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito.

Art. 36

Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 37

Funzioni dei Responsabili dei servizi

1. I Responsabili dei servizi fermo restando quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 51, della legge dell'8 giugno 1990, n. 142 in particolare:

a) stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti;

b) approvano i ruoli dei tributi e dei canoni;

c) gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

d) provvedono al rilascio delle autorizzazioni e concessioni, ad eccezione dei casi in cui essi non siano

riservati per legge al Sindaco;

e) presiedono le commissioni di gara di concorso, assumono la responsabilità dei relativi procedimenti e nominano gli altri membri;

f) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

g) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gare e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

h) emettono le ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

i) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'articolo 38 della legge 142/1990;

j) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal Regolamento;

k) provvedono a dare pronta esecuzione alle delibere del Consiglio e della Giunta ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore generale;

l) forniscono al Direttore generale nei termini di cui al regolamento comunale di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta del piano esecutivo di gestione;

m) organizzano e dirigono il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali per il raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione;

n) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendenti;

o) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

p) rispondono nei confronti del Direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

q) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

r) sono datori di lavori ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 626/1994.

2. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare alcune delle funzioni loro assegnate, previo assenso del Sindaco, al personale sottoposto pur rimanendo loro responsabili del regolare adempimento dei compiti assegnati.

3. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo

Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 38

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazioni nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 51, comma 5 della legge n. 142/1990.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 39

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 40

Demanio e Patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 41

Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili sono utilizzati o dati in affitto secondo criteri di economicità e pubblica utilità, nonché secondo le norme vigenti.

Art. 42

Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento.

2. I contratti, redatti secondo le determinazioni del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142 che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 43

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito Regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'Assessore competente, fatto salvo il potere di iniziativa del Consiglio comunale.

Art. 44

Revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri.

2. Per i requisiti dei Revisori dei conti, la durata in carica e le modalità di elezione si fa riferimento alla legge; è facoltà del Consiglio comunale riconoscere un componente designato dalla minoranza.

3. Non può essere eletto Revisore dei conti un parente, od affine entro il quarto grado, a componenti della Giunta comunale.

4. I Revisori dei conti non sono revocabili salvo inadempienza nel mandato; sono rieleggibili per una sola volta.

5. I Revisori hanno personalmente diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale. I suddetti diritti non sono delegabili.

6. I Revisori collaborano con il Consiglio comunale

e, a richiesta, con i singoli Consiglieri nella loro funzione di controllo e di indirizzo; esercitano, secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

7. I Revisori, inoltre, esprimono il loro motivato parere in ordine al contenuto del bilancio di previsione, con particolare riferimento agli equilibri interni dello stesso, alla compatibilità degli investimenti programmati con le risorse disponibili, al rapporto costo/benefici della gestione dei servizi; il parere è trasmesso ai Consiglieri comunali unitamente al progetto di bilancio ed alla relazione predisposta dalla Giunta comunale.

TITOLO V

L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 45

Ambito di applicazione dei Regolamenti

1. I Regolamenti, di cui all'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) non sono abrogati che da Regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè il nuovo Regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore.

Art. 46

Procedimento di formazione di Regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta alla Giunta comunale, ad un quinto dei Consiglieri, all'apposita commissione consiliare.

2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera «a», della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo le modalità fissate dal Regolamento interno del Consiglio comunale.

3. I Regolamenti entrano in vigore e quindi diventano efficaci dalla data di esecutività o eseguibilità della deliberazione con cui sono stati approvati.

4. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 47

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in Comitati di gestione, secondo le norme del Regolamento che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

3. Il Comune riconosce la pubblica funzione di carattere educativo e sociale svolta da scuole private, con le quali può stabilire rapporti regolati da apposita convenzione.

Art. 48

Consultazioni

1. Il Comune può consultare, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali, in particolare, nella circostanza dell'approvazione degli strumenti urbanistici, dei piani commerciali, e di altri atti di particolare rilevanza.

Art. 49

Consulte

1. Il Comune di Pozzuolo del Friuli può dotarsi di consulte, competenti per materia o per territorio, aventi lo scopo di fornire all'ente locale ogni elemento conoscitivo utile all'istruzione delle determinazioni da adottare.

2. Il Consiglio comunale definisce le modalità di composizione delle consulte, provvede alla loro nomina, ne stabilisce l'organizzazione ed il funzionamento con apposito Regolamento.

3. La mancata convocazione della consulta non co-

stituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo.

4. Il parere espresso dalle consulte non ha carattere vincolante.

Art. 50

Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni sociali possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti od esporre necessità di interesse generale. Sulla ricezione ed ammissibilità di istanze, petizioni si esprime la Conferenza dei Capi-gruppo.

2. Il Regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di istanza, petizione e proposta.

Art. 51

Referendum consultivo o propositivo

1. E' ammesso referendum consultivo o propositivo su questioni di rilevanza generale, interessanti la collettività comunale; è escluso nei casi seguenti:

- a) Statuto comunale;
- b) Regolamenti per il funzionamento del Consiglio comunale e di contabilità;
- c) provvedimenti inerenti il personale ed enti al Comune collegati;
- d) convenzioni, contratti ed atti economici in generale;
- e) tributi, tariffe e contribuzioni, altre entrate proprie del Comune;
- f) bilancio;
- g) espropriazioni per pubblica utilità;
- h) designazioni, nomine ed elezioni;
- i) quando i procedimenti amministrativi, oggetto del referendum, siano conclusi.

2. Si fa luogo a referendum:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune (referendum consultivo);

b) qualora il Comitato dei garanti, di cui al comma 4, ravvisi ammissibile la proposta presentata da almeno 100 cittadini e qualora vi sia richiesta da parte del 20% degli elettori alla data del deposito della richiesta di referendum.

3. La proposta del referendum deve essere formulata nei termini e nei modi previsti dal Regolamento.

4. Il giudizio di ammissibilità preventivo alla raccolta delle firme del Referendum spetta al Comitato dei

garanti previsto dall'apposito Regolamento.

5. L'indizione del referendum è deliberata dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta, o direttamente da questa nel caso di materie ad essa per competenza attribuite, entro 90 giorni dal deposito delle firme presso il Segretario comunale.

6. Le decisioni del Consiglio comunale o della Giunta comunale e l'eventuale data di svolgimento della consultazione elettorale devono essere comunicate ai proponenti entro il trentesimo giorno dall'avvenuta determinazione.

7. La data della consultazione referendaria è decisa dal Consiglio comunale e resa nota alla cittadinanza mediante apposito manifesto da affiggere, entro il trentesimo giorno antecedente la data fissata per la votazione, all'albo pretorio comunale e nei luoghi pubblici previsti dalla legge.

8. L'indizione del referendum non incide sull'efficacia e l'operatività degli atti sottoposti a procedimento referendario.

9. Il referendum è valido se alla consultazione ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto al voto. In tal caso il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi sull'esito della consultazione.

10. Nel corso dell'anno solare non può tenersi più di una consultazione referendaria. Il numero massimo di quesiti è fissato dal Regolamento.

11. Il Consiglio comunale predispone ogni anno in bilancio la previsione di spesa per lo svolgimento di referendum.

12. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale o a deliberare essa stessa un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Art. 52

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti.

2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate dal Regolamento, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 53

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espresse disposizioni di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese.

Art. 54

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli Organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi e dell'imposta di bollo ove dovuta.

Art. 55

Periodico d'informazione

1. Il Comune provvede, con scadenza di norma almeno annuale, alla pubblicazione di un periodico, strumento del Consiglio comunale, avente esclusivamente scopi di carattere informativo, culturale e formativo.

2. Il periodico è aperto al contributo dei cittadini, sia in forma singola che associata.

3. Apposito Regolamento disciplina forme e modalità della pubblicazione, tenendo in particolare evidenza:

a) il divieto di qualsiasi forma di propaganda, politica ed elettorale;

b) il divieto di pubblicazione nei quattro mesi antecedenti il rinnovo del Consiglio comunale;

c) idonei spazi riservati alla minoranza consiliare ed ai cittadini;

d) la formazione di un Comitato di redazione, eletto secondo criteri di rappresentatività.

4. Il Comune prevede nel proprio bilancio idoneo stanziamento destinato a finanziare la pubblicazione del periodico.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 56

Istituzione, attribuzioni

1. A garanzia della legalità, dell'imparzialità e del buon andamento l'Amministrazione comunale può istituire l'Ufficio del Difensore civico, anche in convenzione con altri enti locali.

2. Spetta al Difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di Enti pubblici o privati e di Associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale.

3. Il Difensore civico agisce d'ufficio qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento ovvero qualora abbia notizia di abusi.

4. I Consiglieri comunali, nell'ambito delle loro funzioni e della loro attività istituzionale, non possono rivolgere richiesta di intervento al Difensore civico.

Art. 57

Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini, che ne abbiano provocato l'azione, invia relazioni dettagliate al Sindaco ed al Segretario comunale, che provvedono ad inviare copia ai capigruppo, per le opportune determinazioni.

TITOLO VII

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 58

Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La proposta di revisione si intende respinta qualora non ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nelle prime due sedute successive al mancato ottenimento del voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri.

Art. 59

Disposizioni finali e transitorie

1. Il Regolamento interno del Consiglio comunale è

deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. Sino all'adozione di nuovi Regolamenti restano in vigore, nelle parti non contrastanti con leggi dello Stato, della Regione e con il presente Statuto, le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione.

(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 30 maggio 2000 resa legittima dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta dell'11 settembre 2000 al n. 28612 di prot. e n. 4700 di Reg. C.C.C.).

COMUNE DI PREMARIACCO

(Udine)

Modifica del comma 1 dell'articolo 25 dello Statuto comunale.

Si rende noto che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 10 del 12 febbraio 2001 avente ad oggetto: «Modifica dell'articolo 25, 1° comma dello Statuto comunale. Procedura di doppia votazione prevista dall'articolo 6 - IV comma del decreto legislativo n. 267/2000: 1° votazione» resa legittima dal CO.RE.CO. nella seduta n. 11 del 12 marzo 2001 - Reg. CO.RE.CO. n. 904 protocollo n. 21631 e n. 12 del 16 febbraio 2001 avente ad oggetto: «Modifica dell'articolo 25, 1° comma dello Statuto comunale. Procedura di doppia votazione prevista dall'articolo 6 - IV comma del decreto legislativo n. 267/2000: 2° votazione» resa legittima dal CO.RE.CO. nella seduta n. 11 del 12 marzo 2001 - Reg. CO.RE.CO. n. 905 protocollo n. 21817, il comma 1 dell'articolo 25 dello Statuto comunale è stato così modificato:

Art. 25

Composizione e funzionamento

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la preside e la convoca e da un numero massimo di Assessori pari a sei.

(omissis)

Premariacco, 28 marzo 2001

IL SINDACO:
Paolo Cecchini

COMUNE DI RIVE D'ARCANO
(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 1 al P.R.P.C. relativo alla zona residenziale di espansione estensiva detta «ex Pischiutta».

IL SINDACO

rende noto che, presso la Segreteria comunale, è depositato per la durata di 30 giorni effettivi, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, la variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale relativo alla zona residenziale di espansione estensiva detta «ex Pischiutta» adottato con la delibera di Consiglio comunale n. 19 del 26 febbraio 2001.

Ai sensi del 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque può presentare al Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Rive d'Arcano, 30 marzo 2001

IL SINDACO:
dott. Enzo d'Angelo

COMUNE DI RUDA
(Udine)

Avviso di deposito e di adozione di un Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata finalizzato alla realizzazione di nuovi insediamenti di carattere artigianale o della piccola industria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO COMUNALE

Ai sensi e per gli effetti del secondo e terzo comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche e integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 14 del 29 marzo 2001, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata, finalizzato alla realizzazione di nuovi insediamenti di carattere artigianale o della piccola industria situato in Ruda (Udine), loc. Perleole, via Mazzini, presentato dalla sig.ra Pinat Maria.

Detta deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale, per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare a questo Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Ruda, li 5 aprile 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Evaristo Cian

COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE
(Udine)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato via Selda.

Con deliberazione consiliare n. 11 del 21 marzo 2001, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Volo ultraleggero Friuli». La delibera di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale, per la durata di 30 giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Friuli-Venezia Giulia.

Il Piano particolareggiato è relativo alla zona per attrezzature turistico-ricreative G4.1 presente a Trivignano Udinese in località Dogana Vecchia.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. suddetto e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

Il termine per la presentazione delle osservazioni od opposizioni al P.R.P.C. suddetto scade il 18 maggio 2001

Trivignano Udinese, 27 marzo 2001

IL SINDACO:
dott. Francesco Martines

PROVINCIA DI TRIESTE

Determinazione dirigenziale 23 marzo 2001, n. 159 (Estratto). Impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili a servizio della Provincia di Trieste. Voltura delle autorizzazioni.

IL DIRIGENTE

(omissis)

Rilevato che con atto n. 143/2001/AR I del 14 marzo 2001, non essendo ancora giunta nota dell'avvenuto passaggio di proprietà dell'impianto, si è provveduto a rilasciare autorizzazione all'esercizio provvisorio in via sperimentale al fine del collaudo dell'impianto ancora al Comune di Trieste;

considerato che anche detto ultimo provvedimento rientri fra quelli che debbono essere intestato all'ACEGAS S.p.A. a partire dalla data di stipula del contratto di cessione dell'impianto;

DETERMINA

1. L'autorizzazione di cui al provvedimento n. 143/2001/AR I del 14 marzo 2001 è volturata in capo alla ACEGAS S.p.A. con sede a Trieste in via Maestri del Lavoro n. 8 - capitale sociale 345.134.700.000 - cod. fiscale e partita I.V.A. 00930530324

(omissis)

Trieste, 23 marzo 2001

IL DIRIGENTE:
Cella

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5

«BASSA FRIULANA»

PALMANOVA

(Udine)

Sorteggio componenti commissioni esaminatrici.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende noto che in data

lunedì 21 maggio 2001,

con inizio alle ore 9.00 presso la Sede Amministrativa di questa Azienda per i Servizi Sanitari - Ufficio Concorsi - Palmanova, frazione Jalmicco - Via Natisone, si procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti le Commissioni per i seguenti concorsi del ruolo sanitario

- n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di radiodiagnostica;

- n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di ortopedia e traumatologia;

- n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di pediatria;

- n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di

cardiologia per l'U.O. area di emergenza.

I sorteggi verranno effettuati con la procedura dei numeri casuali.

Palmanova, 5 aprile 2001

IL DIRIGENTE POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI

(Udine)

Avviso di pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione di n. 2 unità, V q.f., in ausilio al servizio tributi.

Si comunica che è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune la graduatoria finale del concorso pubblico per soli esami finalizzato all'assunzione di n. 2 unità, V q.f., a tempo determinato, in ausilio al servizio tributi.

Gemona del Friuli, 26 marzo 2001

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Stefano Bergagna

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

(Udine)

Avviso di indizione di concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di collaboratore professionale/operaio autista scuolabus, 5^a q.f., area tecnica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di collaboratore professionale/operaio autista scuolabus, 5^a q.f., area tecnica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Titolo di studio richiesto: licenza di Scuola media inferiore.

Data della presentazione delle domande: entro il giorno 18 maggio 2001.

Il diario e la sede delle prove saranno comunicate ai concorrenti ammessi mediante raccomandata A.R.

Per informazione: Ufficio segreteria del Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine), telefono: 0431/620101.

Copia del bando è disponibile su Internet al seguente indirizzo: [http://www.bassafriulana.org./](http://www.bassafriulana.org/)

San Giorgio di Nogaro, lì 30 marzo 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dr.ssa Maria Rosa Girardello

COMUNE DI TRIESTE

Concorsi pubblici per la copertura di diversi profili professionali.

Con pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Trieste, in data 3 aprile 2001, vengono indette le seguenti procedure selettive pubbliche per la copertura di posti a tempo indeterminato:

- n. 1 posto di Dirigente di Unità Operativa contabile - VIII qualifica funzionale,
- n. 1 posto di Dirigente di Unità Operativa vigilanza - VIII qualifica funzionale,
- n. 1 posto di Esperto avvocato - VIII qualifica funzionale,
- n. 45 posti a tempo pieno e n. 23 a part time di Istruttore educativo asili nido - VI qualifica funzionale,
- n. 5 posti di istruttore educativo integrazione scolastica e ricreatori - VI qualifica funzionale.

Scadenza presentazione delle domande per tutte le selezioni sopraindicate: 3 maggio 2001 (corrispondente al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione degli avvisi all'Albo pretorio, come previsto dal Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e delle modalità di assunzione vigente presso il Comune di Trieste).

La domanda, indirizzata al Comune di Trieste - Area Risorse Umane ed Organizzazione - Servizio Amministrazione del Personale, può essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo, stanza 35 - piano ammezzato - entro le ore 12.30 del giorno succitato, ovvero inviata tramite il servizio postale allo stesso indirizzo. La data apposta dall'Ufficio postale di spedizione fa fede esclusivamente in caso di invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

La tassa concorso per ogni singola procedura è di lire 7.500 - (Euro 3,87). Il versamento potrà avvenire tramite c/c/p. 205344 intestato al Comune di Trieste - Servizio Tesoreria, Via Silvio Pellico, 3, Trieste, precisando la causale di versamento, oppure tramite versamento diretto alla Tesoreria comunale.

La prova scritta del concorso a n. 5 posti di Istruttore educativo integrazione scolastica e ricreatori si svolgerà in data 5 luglio 2001 alle ore 9.00 presso il Palazzo dello Sport di Via Visinada, n. 7 (Palazzetto di Chiarbola) a Trieste.

La prova preselettiva, di tipo psicoattitudinale, del concorso a n. 45 posti a tempo pieno e n. 23 posti a part time di Istruttore educativo asili nido si svolgerà in data 4 luglio 2001 alle ore 9.00 presso il Palazzo dello Sport di Via Visinada, n. 7 (Palazzetto di Chiarbola) a Trieste.

ste. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non effettuare tale prova i candidati verranno direttamente convocati a sostenere le prove del concorso con lettera raccomandata A/R. Tale comunicazione costituisce notifica a tutti gli interessati.

L'Amministrazione si riserva di indire, per i restanti concorsi, procedure preselettive di tipo psicoattitudinale per ridurre il numero dei candidati. Nei casi in cui l'Amministrazione decida di non avvalersi di tale facoltà i candidati verranno direttamente convocati a sostenere le prove del concorso con lettera raccomandata A/R; in caso contrario le date delle prove preselettive verranno pubblicate su una Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed Esami - in uscita nel mese di luglio 2001. Tale comunicazione costituirà notifica per tutti gli interessati.

Ulteriori informazioni e copie dei bandi possono essere richieste al Comune di Trieste - Ufficio Concorsi, tel. 040/675 - 4312/8469/4675/4757 e all'U.R.P. tel. 040-6754850 - Piazza Unità d'Italia, n. 6.

I bandi e gli schemi di domanda sono scaricabili dal sito internet: www.comune.trieste.it.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE:
Meula

ENTE REGIONALE PER LA PROMOZIONE
E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - ERSA
GORIZIA

Avviso dell'avvio di un corso ai sensi degli articoli 2, 5 e 7 della legge regionale 49/1988 per la formazione degli assistenti ed informatori per l'anno 2001.

L'ERSA organizza un corso ai sensi degli articoli 2, 5 e 7 della legge regionale 49/1988 per la formazione degli assistenti ed informatori per l'anno 2001.

Presso il Servizio divulgazione ed aggiornamento tecnico dell'ERSA di Gorizia è a disposizione la relativa modulistica. La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il giorno 26 aprile 2001.

Per informazioni: responsabile istruttoria sig.ra G. Cammarata (tel 0481-386545).

Gorizia, 4 aprile 2001

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
DIVULGAZIONE ED
AGGIORNAMENTO TECNICO:
dott. Gianvincenzo Crismale